



CORTE DEI CONTI RASSEGNA STAMPA

Roma 7 dicembre 2009

Rassegna Stampa del 07-12-2009

PARLAMENTO

07/12/2009	Sole 24 Ore	15	Per fare una legge occorrono 58 ore	Cherchi Antonella	1
07/12/2009	Sole 24 Ore	15	Per la Finanziaria 2010 Camere pronte alla no-stop	Turno Roberto	3
07/12/2009	Corriere della Sera	13	Manovra, no agli emendamenti Il governo vuole chiudere	Marro Enrico	5
07/12/2009	Sole 24 Ore	6	Conto salato per la sanità in rosso. La manovra castiga i sindaci del Nord - Sanità in rosso: ecco il conto	Trovati Gianni	7

GOVERNO E P.A.

07/12/2009	Sole 24 Ore	7	I conti "virtuosi" non salvano i comuni	G.Tr.	9
07/12/2009	Stampa	11	Intervista a Roberto Calderoli - "Le circoscrizioni? Nove su dieci sono inutili"	Barbera Alessandro	11
07/12/2009	Sole 24 Ore	7	Rigidità senza effetti se castiga i migliori	Pozzoli Stefano	13
07/12/2009	Sole 24 Ore	7	Saltata la clausola sulle entrate extra	Guiducci Anna	14
06/12/2009	Sole 24 Ore	2	Beni pubblici a trattativa privata	Eu. B. - G. Par.	15
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	11	Ex politici fuori dalle partecipate	Trovati Gianni	16
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	11	Ma la porta rimane aperta nei settori più "ricchi"	Pozzoli Stefano	18
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	12	Comunicazioni "ampie" sugli esiti degli appalti	Barbiero Alberto	19
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	12	Stop automatico agli effetti della vittoria illegittima	...	21
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	12	Tempi stretti per i ricorsi e sentenze semplificate	...	22
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	11	All'acqua serve un'Authority indipendente	Baggiani Luciano	23

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA

07/12/2009	Repubblica Affari&Finanza	1	Intervista ad Antonio Finocchiaro - Finocchiaro e la Covip: "I fondi reggono alla crisi" - Finocchiaro (Covip): "In Borsa dai fondi pensione solo briciole"	Bonafede Adriano	24
07/12/2009	Mattino	10	Clima, Paesi ricchi e poveri trattano sui costi	Corrao Barbara	27

UNIONE EUROPEA

07/12/2009	Italia Oggi Sette	22	Ue, Corte di giustizia potenziata	Zoja Federica	29
07/12/2009	Italia Oggi Sette	54	L'irragionevole durata dei processi	...	31
07/12/2009	Italia Oggi Sette	54	Costretti a indennizzi per eccesso di ritardi	...	33
07/12/2009	Italia Oggi Sette	2	E-learning all'europea per avvocati e giudici con Abi	Ventura Gabriele	34
07/12/2009	Sole 24 Ore	16	Bruxelles scopre errori di fondo	Nava Sergio	35
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	10	Diritti dell'uomo. La rettifica può limitare la libertà di stampa	Castellaneta Marina	37

GIUSTIZIA

07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	4	Con la riforma del civile la lite fiscale accelera	Di Fiore Michele	38
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	6	Lavoro. "Processo" disciplinare in azienda aggiornato da sentenze e contratti collettivi - Giudici e accordi rivedono il "processo" disciplinare	Bradaschia Silvia - Buscema Giuseppe	39
07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	6	Codice interno valido se leggibile	...	42

NOTIZIE CONCERNENTI LA CORTE DEI CONTI

07/12/2009	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	12	Ok dei revisori per le consulenze	Guiducci Anna	43
05/12/2009	Italia Oggi	31	Pagatore, quanto mi costi	Chiarello Luigi	44
05/12/2009	Sicilia	41	Nomina direttore generale, Scavone assolto	Di Giovanni Antonio	45

Il cruscotto dell'attività legislativa. Approvati a fine novembre 123 provvedimenti: nell'attuale legislatura diminuisce il tempo medio richiesto

Per fare una legge occorrono 58 ore

Rispetto al passato produttività in aumento ma resta forte il peso dei Dl e della fiducia

La Gazzetta invasa da migliaia di commi

■ Sono loro - i decreti legge - a vincere anche la classifica dei provvedimenti più ingombranti. La Gazzetta Ufficiale ha dovuto dedicare ai Dl approvati fin qui quasi la metà dello spazio, mentre le altre leggi ordinarie hanno richiesto l'8% dei fogli. Invasive anche le leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, le quali hanno coperto il 22% della carta.

Oltre alle leggi ordinarie, "morigerata" è all'apparenza anche la legge comunitaria, per quanto un solo provvedimento abbia preteso lo stesso spazio (quasi l'8%) che hanno chiesto le oltre trenta leggi di ratifica e le leggi finanziarie e di bilancio.

Ma c'è un altro parametro - come ha fotografato il rapporto 2009 sullo stato della legislazione predisposto dalla Camera - che dà l'idea della preponderanza delle leggi di conversione: quello dei commi. Dentro i decreti legge approvati fino a oggi se ne contano 2.816, il che significa il 61% del totale. La legge comunitaria ne ha messi in fila 187 (ma non va dimenticato che si tratta di un unico provvedimento), nelle leggi ordinarie approvate finora se ne contano 343, in quelle di ratifica 248, nelle leggi finanziarie e di bilancio 266 e nei collegati alla finanziaria 727.

C'è, però, un dato che non va sottovalutato: anche laddove il numero dei commi sembra contenuto, andrebbe valutata la loro lunghezza. Perché - come soprattutto le ultime finanziarie insegnano - ce ne sono di particolarmente estesi. Praticamente, quanto una legge.

A.Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

■ Quasi la metà: quattro giorni e mezzo contro due e mezzo. Se nella precedente legislatura occorrevano 104 ore di lavoro delle Camere per far arrivare in porto una legge, ora si è scesi a 58. Merito della schiacciante maggioranza parlamentare, ma anche del massiccio ricorso alle votazioni di fiducia e, soprattutto, all'ingombrante presenza dei decreti legge.

Il confronto dei primi diciannove mesi delle ultime due legislature evidenzia, infatti, come la decretazione d'urgenza sia sensibilmente aumentata ai nostri giorni: da 28 Dl approvati durante il governo Prodi ai 39 dell'era Berlusconi, con un balzo di quasi il 40 per cento. C'è poi da considerare che per 19 volte - su 22 che è stata chiesta (tante quante fu accordata nell'intera passata legislatura, che però di questi tempi già volgeva al declino) - la fiducia ha riguardato disegni di legge di conversione.

Non c'è, dunque, alcun dubbio: la presenza delle iniziative di Palazzo Chigi all'interno del Parlamento è fortissima. Delle 123 proposte diventate legge alla data del 30 novembre, 105 portano il sigillo dell'Esecutivo: ai 39 Ddl di conversione vanno infatti aggiunti 66 disegni di legge che hanno seguito il normale iter, anche se per tre di essi si è comunque fatto ricorso al voto di fiducia. Praticamente, 5,5 leggi al mese. Media che sale a 6,5 approvazioni mensili se si somma anche lo sparuto gruppo (16) di disegni di legge di iniziativa parlamentare e i due Ddl di iniziativa mista.

Nella passata legislatura il bottino era, al 30 novembre, assai più magro, con un totale di 77 proposte di legge approvate, anche se il peso dell'iniziativa governativa non era da meno: rappresentava, infatti, l'87% dell'attività, dato che ai 28 decreti legge si devono aggiungere 39 Ddl targati Palazzo Chigi. Il che significa una media di 3,5 leggi al mese, che salgono a quattro se si aggiungono le dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare.

MONOPOLIO

Nei primi diciannove mesi sono state 105 le proposte di iniziativa del governo arrivate al traguardo

PIÙ DIBATTITI

L'aula è la sede privilegiata dell'esame anche se c'è un incremento dell'attività deliberante delle commissioni

La preponderanza dell'intervento dell'Esecutivo non è, dunque, fatto nuovo, per quanto nelle ultime due legislature abbia assunto un profilo più consistente. Pure nella XIV legislatura, infatti, le leggi del Governo rappresentavano il 78% e nella XIII quasi il 77 per cento. C'è, però, da considerare che la tendenza è comune anche agli altri ordinamenti europei, come ha messo in evidenza una recente analisi dell'osservatorio sulla legislazione di Montecitorio. Un dato che non deve, comunque, far passare in secondo piano il rischio che una sempre più incisiva presenza del Governo, in particolare con i decreti legge blindati attraverso la fiducia, svischi le prerogative parlamentari, come ha di recente sottolineato il presidente della Camera, Gianfranco Fini.


Gli altri numeri del confronto dicono di un aumento, nella legislatura in corso, delle sedute delle Camere, tanto in aula quanto in commissione, ma al contempo di una diminuzione delle ore dedicate ai lavori (quasi-11%). Che, come detto, non influisce però sulla produzione complessiva.

In calo anche la corsa al disegno di legge: se nella XV legislatura si era oltrepassata quota 5mila, al momento si è sotto tale soglia (sono 4.824). I numeri sono, comunque, ragguardevoli, tanto più che - costante di tutte le legislature - la stragrande maggioranza di quelle proposte è destinata a rimanere lettera morta. Spessissimo a non essere esaminata neanche una volta.

Altro dato da segnalare è quello relativo all'attività legislativa delle commissioni. Entrambe le legislature hanno privilegiato il dibattito in aula, riservando alle commissioni l'ultima parola solo in poche circostanze: il 13% dei casi nell'attuale legislatura, che si riduce al 5% nel passato Parlamento.

Praticamente invariata, invece, l'attività ispettiva, con circa 19mila provvedimenti - tra mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e risoluzioni - presentate. Nell'attuale legislatura, però, c'è una migliore performance degli atti conclusi, che crescono dell'8,5 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA MEDIA DELLE ORE

I PRIMI 19 MESI

XV LEGISLATURA



104,7

XVI LEGISLATURA



58,4

	XV LEGISLATURA			XVI LEGISLATURA			Var. %
	Camera	Senato	Totale	Camera	Senato	Totale	
Sedute in aula *	252	259	511	253	292	545	6,7
	1.418,40	786,20	2.204,60	1.345,54	765,53	2.111,07	-4,2
Sedute in commissione *	5.707	1.876	7.583	5.859	1.990	7.849	3,5
	3.776,45	2.081	5.857,45	3.189,55	1.892	5.081,65	-13,2
Totale *				6.112	2.282	8.394	3,7
				4.535,09	2.657,53	7.192,62	-10,8
Progetti e Ddl presentati	3.272	1.868	5.140	2.986	1.838	4.824	-6,1
Progetti e Ddl approvati in aula	43	30	73	42	65	107	46,6
Prog. e Ddl approvati in commissione	1	3	4	4	12	16	300
Totale				46	77	123	59,7
<i>di cui</i>							
■ iniziativa governativa	27	12	39	33	33	66	69,2
■ Disegno di legge di convers. di Dl	12	16	28	10	29	39	39,3
■ iniziativa parlamentare	5	5	10	2	14	16	60
■ iniziativa mista	0	0	0	1	1	2	0
Atti di indir. e controllo presentati **	13.400	5.619	19.019	13.161	5.761	18.922	-0,5
Atti di indirizzo e contr. conclusi **	7.485	2.313	9.798	7.553	3.080	10.633	8,5

Nota: il periodo preso in considerazione è dal 28 aprile 2006 al 30 novembre 2007 per la XV legislatura e dal 29 aprile 2008 al 29 novembre 2009 (30 novembre per il Senato) per la XVI legislatura - (*) In corsivo il numero di ore - (**) Mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del lunedì su dati Camera e Senato

L'agenda del Parlamento. Esordio previsto mercoledì Per la Finanziaria 2010 Camere pronte alla no-stop

Roberto Turno

La maratona alla Camera per la Finanziaria 2010 con tanto di maxi-emendamento e possibile fiducia, la super accelerazione al processo breve impressa al Senato dal Governo e dalla sua maggioranza. A poco meno di quindici giorni dal consueto "sciogliete le righe" per le vacanze natalizie, comincia una nuova settimana parlamentare piena di insidie e di tensioni politiche.

Per la manovra di bilancio 2010, dopo la maratona che sta accompagnando anche oggi i lavori della commissione Bilancio tra maxi-emendamenti governativi, riformulazioni, relazioni tecniche di accompagnamento sollecitate a più riprese all'Economia, saranno altre giornate di passione.

L'esordio in assemblea a Montecitorio della Finanziaria è previsto da mercoledì. Ma i tempi per il suo varo e quindi la trasmissione al Senato per la sua seconda lettura, sono ancora tutti da decifrare. I calendari si aggiorneranno giorno dopo giorno, in entrambi i rami del Parlamento, ed è possibile una no-stop con tanto di sedute notturne anche fino ai primi giorni della prossima settimana.

Ipotesi, questa, contemplata dall'attuale programma dei lavori della Camera. Che però con grande probabilità dovrebbe cambiare: la richiesta di fiducia con maxi-emendamento del Governo è dietro l'angolo, imposta dalla necessità di fare presto e di blindare il più possibile il testo. La richiesta di fiducia, legata oltretutto nuovamente a un maxi-emendamento (o anche a più di uno, se necessario), sarà un passaggio delicato. E non solo rispetto alle prevedibili contestazioni dell'opposizio-

SEDUTE MONOTEMATICHE

Il Ddl sul processo breve è ormai da diversi giorni l'unico argomento al vaglio della commissione Giustizia del Senato

ne per la nuova strozzatura del dibattito sulla "madre delle leggi". Se da tempo ormai il capo dello Stato ha fatto capire di non gradire i maxi-emendamenti, dall'altra lo stesso presidente della Camera ha già anticipato che qualsiasi maxi-emendamento dovrà essere frutto dell'approvazione in commissione Bilancio. Cosa che, formalmente, il Governo vorrà dimostrare di aver rispettato.

I tempi per l'approvazione della Finanziaria 2010, che dovrà tornare a un nuovo esame del Senato per l'approvazione finale prima di Natale, si incrociano del resto con il tema che oggi sta più di tutti a cuore a palazzo Chigi: l'approvazione del disegno di legge del Pdl (primi firmatari il capogruppo e il suo vice, Gasparri e Quagliariello) sul processo-breve, il cosiddetto "salva premier". Il Ddl è ormai da giorni pressoché l'unico argomento all'esame della commissione Giustizia del Senato, che nell'emergenza ha abbandonato tutto il resto, e da parte del Governo cresce il pressing per un suo sbarco in aula: si pensa dalla fine di questa settimana o dall'inizio della prossima. Una partita a scacchi con la Finanziaria, insomma, che proprio in quel periodo sarebbe di nuovo all'ordine del giorno di palazzo Madama.

Per varare il processo breve del resto, servirà anche l'esame della Camera, forse fin dall'inizio di gennaio, difficilmente prima di Natale. I tempi in ogni caso dovranno essere ultrarapidi. Un problema politico in più tra il premier e il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Il quale, tra l'altro, ha inserito in calendario prima di Natale la legge sul diritto di cittadinanza per gli immigrati. Prima di Natale, cioè prima del processo breve.

© RIPRODUZIONI RISERVATE



I disegni e le proposte di legge

● All'esame della commissione			
Provvedimento	N. atto	Sede	Stato dell'iter
AGRICOLTURA			
Etichettatura dei prodotti alimentari	C 2743	Ref	Approvato dal Senato. Assegnato alla commissione Agricoltura della Camera
Commercio interno del riso	S 1909	-	● Approvato dalla Camera
Competitività del settore agroalimentare - <i>Beccalossi (Pdl)</i>	C 2260	Ass	Approvato dal Senato. All'esame dell'assemblea della Camera
AMBIENTE E TERRITORIO			
Governo del territorio - <i>Stradella (Pdl)</i>	C 329	Ref	● Ambiente della Camera
Legge quadro sulla qualità architettonica - <i>Asciutti (Pdl)</i>	S 1264	Ref	● Istruzione del Senato
Disciplina sanzionatoria delle acque reflue - <i>Dussin (Ln)</i>	C 2966	Ref	Approvato dal Senato. ● Ambiente della Camera
Costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi	C 2800	Ref	Approvato dal Senato. Assegnato alla commissione Cultura della Camera
GIUSTIZIA			
Intercettazioni telefoniche - <i>Centaro (Pdl)</i>	S 1611	Ref	Approvato dalla Camera. ● Giustizia del Senato
Misure contro la prostituzione - <i>Berselli (Pdl) e Rizzini (Pdl)</i>	S 1079	Ref	● Affari costituzionali e Giustizia del Senato
Misure in materia di usura ed estorsione, nonché di crisi per sovraindebitamento - <i>Bongiorno (Pdl)</i>	C 2364	Ref	Approvato dal Senato. ● Giustizia della Camera
Misure contro la pedofilia - <i>Napoli A. (Pdl)</i>	C 665	Ref	● Giustizia della Camera
Reati ministeriali - <i>Costa (Pdl)</i>	C 891	Ref	● Giustizia della Camera
Disposizioni in materia di processo penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione - <i>Longo (Pdl)</i>	S 1440	Ref	● Giustizia del Senato
Disposizioni sulla Corte penale internazionale - <i>Rao (Udc)</i>	C 1439	Ref	● Giustizia della Camera
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - <i>Delogu (Pdl)</i>	S 1714	Ref	La commissione Giustizia del Senato ne ha concluso l'esame
Durata dei processi - <i>Valentino (Pdl)</i>	S 1880	Ref	● Giustizia del Senato
Modifiche al Codice penale in materia di riciclaggio - <i>Centaro (Pdl)</i>	S 733 bis	Ref	● Giustizia del Senato
IMPOSTE E FINANZA PUBBLICA			
Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica - <i>Azzolini (Pdl)</i>	S 1397 B	Ref	Approvato dalla Camera. ● Bilancio del Senato in seconda lettura
Legge Finanziaria per il 2010 - <i>Corsaro (Pdl)</i>	C 2936	Ref	Approvato dal Senato. All'esame dell'aula della Camera dal 9 dicembre
ISTRUZIONE E CULTURA			
Difficoltà specifiche di apprendimento - <i>Ghizzoni (Pd)</i>	C 2459	Ref	Approvato dal Senato. ● Cultura della Camera
LAVORO E PREVIDENZA			
Tutela dei lavoratori esposti all'amianto - <i>Castro (Pdl)</i>	S 173	Ref	● Lavoro del Senato
Misure per il lavoro pubblico (collegato alla Finanziaria 2009)	C 1441 quater B	-	Approvato dalla Camera. Torna in seconda lettura alla Camera
Misure contro il mobbing - <i>Ghedini (Pd)</i>	S 62	Ref	● Lavoro del Senato
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare	C 2788	-	Approvato definitivamente
LIBERE PROFESSIONI			
Non equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia - <i>Barbieri (Pdl)</i>	C 2131	Leg	Approvato dal Senato. ● Cultura della Camera
Riforma delle professioni - <i>Siliquini (Pdl) e Faenzi (Pdl)</i>	C 3	Ref	● Giustizia e Attività produttive della Camera
Riforma della professione di avvocato - <i>Valentino (Pdl)</i>	S 601	Ref	La commissione Giustizia del Senato ne ha concluso l'esame

● All'esame della commissione			
Provvedimento	N. atto	Sede	Stato dell'iter
POLITICA ECONOMICA E SOCIALE			
Riforma della legislazione in materia portuale - <i>Grillo (Pdl)</i>	S 143	Ref	● Lavori pubblici del Senato
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi - <i>Polidori (Pdl)</i>	C 326	Ref	● Attività produttive della Camera
Delega per il riordino della legislazione in materia di crisi aziendali - <i>Lussana (Ln) e Abrignani (Pdl)</i>	C 1741	Ref	● Giustizia e Attività produttive della Camera
Legge Comunitaria 2009 - <i>Santini (Pdl)</i>	S 1781	Ref	Approvato dalla Camera. ● Politiche Ue del Senato
Tutela e commercializzazione dei prodotti italiani - <i>Raisi (Pdl)</i>	C 2624	Ref	La commissione Attività produttive della Camera ne ha concluso l'esame
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Istituzione del ministero della Salute	C 2766	-	Legge n. 172 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 novembre
RIFORME ISTITUZIONALI ED ELEZIONI			
Elezioni nelle regioni e negli enti locali - <i>Calderisi (Pdl)</i>	C 2669	Ref	La commissione Affari costituzionali della Camera ha costituito un comitato ristretto
Reati elettorali - <i>Tassone (Udc)</i>	C 465	Ref	La commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l'esame
SANITÀ			
Utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici - <i>De Lillo (Pdl)</i>	S 718	Ref	● Igiene e sanità del Senato
Responsabilità professionale del personale sanitario - <i>Saccomanno (Pdl)</i>	S 50	Ref	● Igiene e sanità del Senato
Sostegno alla ricerca e produzione dei farmaci orfani - <i>Bianconi (Pdl)</i>	S 718	Ref	● Igiene e sanità del Senato
Consenso informato - <i>Di Virgilio (Pdl)</i>	C 2350	Ref	Approvato dal Senato. ● Affari sociali della Camera
Cure palliative - <i>De Lillo (Pdl)</i>	S 1771	Ref	Approvato dalla Camera. ● Igiene e sanità del Senato
Disciplina delle medicine non convenzionali - <i>Bosone (Pd)</i>	S 145	Ref	● Igiene e sanità del Senato
Governo delle attività cliniche - <i>Di Virgilio (Pdl)</i>	C 799	Ref	● Affari sociali della Camera
Riordino dell'esercizio farmaceutico - <i>D'Ambrosio Lettieri (Pdl)</i>	S 863	Ref	● Igiene e sanità del Senato
Prevenzione della salute e tutela dei danni dall'uso del tabacco - <i>D'Ambrosio Lettieri (Pdl)</i>	S 863	Del	● Igiene e sanità del Senato
SERVIZI E DIRITTI CIVILI			
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili - <i>Defino (Udc)</i>	C 82	Ref	● Lavoro della Camera
Prevenzione delle frodi nel credito al consumo	C 2699	Ref	Approvato dal Senato. Assegnato alla commissione Finanze della Camera
Misure contro la violenza sessuale - <i>Allegri (Pdl)</i>	S 1675	Ref	Approvato dalla Camera. ● Giustizia del Senato
Reato di molestie inesistenti - <i>Bongiorno (Pdl)</i>	C 1440	Ref	La commissione Giustizia della Camera ne ha concluso l'esame
Misure contro gli atti persecutori - <i>Gallone (Pdl)</i>	S 1348	Ref	Approvato dalla Camera. ● Giustizia del Senato
Norme in materia di cittadinanza - <i>Bertolini (Pdl)</i>	C 103	Ref	● Affari costituzionali della Camera
Misure in materia di usura - <i>Bongiorno (Pdl)</i>	C 2364	Ref	Approvato dal Senato. ● Giustizia della Camera
Cognome dei figli - <i>Bongiorno (Pdl)</i>	C 36	Ref	● Giustizia della Camera
Diritti delle persone sordocieche	C 2713	-	Approvato dal Senato
Garante per l'infanzia e l'adolescenza - <i>Calabria (Pdl) e Castellani (Pdl)</i>	C 2008	Ref	Rinviato alle commissioni Affari costituzionali e Affari sociali della Camera
TRASPORTI			
Sicurezza stradale - <i>Cicotani (Pdl)</i>	S 1720	Ref	Approvato dalla Camera. ● Lavori pubblici del Senato

Nota: Sotto ciascun provvedimento ancora all'esame è indicato il nome del relatore e il partito di appartenenza

C= atto Camera; S= atto Senato

Finanziaria In Commissione voto a oltranza per concludere entro oggi

Manovra, no agli emendamenti

Il governo vuole chiudere

Corsaro (Pdl): contrari a ogni nuova proposta di modifica

La manovra

COSA ENTRA

8,9
MILIARDI
valore complessivo
della manovra

COSA ESCE

Sanità
Costa 584 milioni di euro nel 2010 e 419 milioni nel 2011. Prevede un aumento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni che sfiorano le soglie di indebitamento e non rispettano il piano di rientro scatterà l'aumento delle aliquote fiscali regionali

Banca del Sud
In arrivo la Banca del Mezzogiorno. Tra le novità, le banche di credito cooperativo potranno emettere azioni di finanziamento solo se partecipano al capitale della Banca e le azioni saranno sottoscritte dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Ici
Tra il 2010 e 2011 gli enti locali vedranno diminuire i trasferimenti erariali di 229 milioni. A fronte dell'abolizione dell'Ici per la prima casa sono previsti rimborsi per un totale di 916 milioni in due anni: 156 milioni residui del 2008 e 760 milioni per il 2009

Poltrone enti locali
A fronte della riduzione dei trasferimenti i Comuni dovranno ridurre di un quinto il numero dei consiglieri e di un quarto quello degli assessori. È previsto inoltre un taglio di 35 milioni di euro per le comunità montane

Proroga Incentivi
Resta fuori dalla manovra il rinnovo degli incentivi per l'auto e gli elettrodomestici e il bonus per l'acquisto dei pc. Le misure dovrebbero essere contenute in un decreto legge che il governo dovrebbe varare a gennaio

Sgravi per moratoria Abi
Non hanno trovato posto le agevolazioni fiscali per le banche che hanno aderito alla moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese. Anche questa misura dovrebbe rientrare nel decreto legge che verrebbe varato a gennaio

Inceneritore
Erano state chieste risorse aggiuntive per la realizzazione del Termovalorizzatore di Acerra, in provincia di Napoli, ma il provvedimento non è rientrato nella manovra

Mini condono Inps-Inail
Era stata inserita in un emendamento la possibilità di regolarizzare i contributi e i premi previdenziali e assicurativi di Inps e Inail attraverso il pagamento di una sanzione pari al 40% del corrispettivo

CORRIERE DELLA SERA

ROMA — A un certo punto, ieri sera, sulla Finanziaria pendevano più di 1.200 proposte di modifica. Ai 900 emendamenti già presentati nei giorni scorsi in commissione Bilancio alla Camera, si erano infatti sommati i 357 subemendamenti al maxi-emendamento col quale governo e maggioranza hanno riscritto la Finanziaria, raddoppiandone il valore a circa 9 miliardi. Dei 447 subemendamenti presentati, il presidente della

commissione, Giancarlo Giorgetti (Lega), ne aveva scartati infatti solo 90, spiegando: «Ho proceduto alla valutazione di ammissibilità sulla base di un'interpretazione estensiva. È chiaro infatti che a fronte della presentazione di un emendamento del relatore di tale ampiezza, è necessario assicurare che si sviluppi una discussione adeguata, consentendo anche la valutazione di scelte diverse». Il relatore di maggioranza

Massimo Corsaro (Pdl), reagiva annunciando: «Darò parere contrario a tutti gli emenda-



menti».

Del resto il governo ha fretta di chiudere e più di 1.200 emendamenti erano decisamente troppi. Così, nella notte, prima che cominciasse una seduta fiume di votazioni, il Pdl ha ritirato le sue proposte di modifica, la Lega potrebbe fare altrettanto, mentre l'opposizione ha accettato di ridurre le sue a 200, rispetto alle circa 600 iniziali, ma solo perché, spiegava Pier Paolo Baretta (Pd) prima che cominciasse la seduta notturna, «si è stabilito che le votazioni partiranno dai nostri emendamenti e non dal maxi-emendamento del governo», che quindi sarà esaminato oggi. L'opposizione vuole insomma vedere se c'è la disponibilità della maggioranza a qualche concessione, ma si tratta più che altro di schermaglie.

Maggioranza e governo tengono fermo l'obiettivo di concludere l'esame della manovra oggi in commissione e portarla

in aula mercoledì. Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, bocchia senza mezzi termini la Finanziaria, accusando la maggioranza di «un mega assalto alla diligenza su un piccolo malloppo inquinato da soldi che provengono da un vergognoso condono fiscale, che avrà come esito l'aumento delle tasse».

Per il governo, invece, non ci sarà alcun assalto alla diligenza perché le modifiche compatibili con gli equilibri di bilancio non vanno oltre quelle contenute nel maxi-emendamento: pacchetto Sacconi (potenziamento dei sussidi ai collaboratori che perdono il lavoro, premio alle agenzie che ricollocano i cassintegrati, proroga della cassa integrazione in deroga, eccetera) credito d'imposta alla ricerca, taglio di un quarto dei consi-

glieri comunali e di un quinto degli assessori comunali e provinciali, Banca del Sud, aumento delle tariffe aeroportuali, 50 milioni per le tv locali. Ieri il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha spento anche ogni residua speranza di recupero delle agevolazioni fiscali per le banche che aderiscono alla moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese: «Sono d'accordo con l'eliminazione di questi sgravi, visto che le banche non hanno dimostrato grande disponibilità verso la moratoria».

Enrico Marro

L'iter

Con l'esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (nella foto il presidente, Giancarlo Giorgetti), è proseguito l'iter per l'approvazione della Finanziaria 2010. Il governo punta a portare entro



mercoledì prossimo, salvo slittamenti, il testo della manovra, che vale complessivamente 8,9 miliardi di euro, nell'Aula di Montecitorio per la votazione

Parlamento

L'arrivo in aula delle misure previsto entro mercoledì

LA FINANZIARIA 2010

● Conto salato per la sanità in rosso
● La manovra castiga i sindaci del Nord

Nella foto il ministro Giulio Tremonti

Servizi ▶ pagine 6 e 7



Sanità in rosso: ecco il conto

Aumento Irpef pari a 150 euro per chi ne ha 50mila di reddito

La strategia. Le misure al vaglio della Camera faranno scattare anche lo stop ai trasferimenti

Irap sotto tiro. L'aliquota potrà crescere dello 0,15% rispetto al tetto massimo

Gianni Trovati

Il problema è vecchio, ed è quello delle regioni con la spesa sanitaria endemicamente fuori controllo, ma le contromisure proposte dalla Finanziaria in discussione alla Camera hanno un piglio innovativo; nei correttivi di governo e relatore, prima

DOPPIA PENALITÀ

Nelle regioni in extradeficit, oltre ai rincari sul prelievo, sarà colpito l'intero sistema direttivo delle Asl insieme ai vertici dell'assessorato

di tutto, si prova a sfatare il tabù dei tetti massimi alle aliquote locali, che se i piani di rientro non funzioneranno nei tempi e nei modi dovuti saranno aumentate in via automatica ignorando i limiti previsti dalla legge.

A pagare gli extradeficit, poi, non saranno solo i contribuenti, perché superando uno dei limiti più evidenti delle normative attuali le sanzioni taglieranno il posto a tutto il sistema direttivo sanitario della regione colpita, dalla giunta alle aziende locali.

Per quel che riguarda la cura fiscale, gli emendamenti affina-

no l'«automatismo tributario» introdotto con la Finanziaria per il 2005, che ha già fatto scattare gli aumenti automatici delle aliquote locali a cinque regioni del Sud con i bilanci sanitari sott'acqua (si veda la tabella a fianco). Già le manovre successive avevano inasprito il meccanismo, prevedendo che gli aumenti fiscali avrebbero dovuto coprire tutto l'extra-deficit disinteressandosi dei limiti di legge, ma la misura si è rivelata tanto draconiana da rimanere confinata alla teoria. La versione 2010 dell'automatismo tributario prova a imboccare la via di mezzo, con una cura più drastica del passato ma non così feroce da risultare inapplicabile. Quando la regione supera il disavanzo strutturale ora considerato standard (5% rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie) scatta il piano di rientro che porta le aliquote al tetto massimo: se il piano non funziona o non viene presentato, l'Irpef sale da sola di un altro 0,3% e l'Irap aumenta dello 0,15 per cento. Il rischio, ovviamente, è più concreto nelle regioni che sono già in difficoltà con i conti, e che hanno oggi il fisco locale già gonfiato ai livelli massimi: a un contribuente del Lazio, Abruzzo, Cam-

pania, Calabria o Sicilia un nuovo infortunio nei piani di rientro regionali potrebbe costare dai 60 euro (con 20mila di reddito annuo) a 300 euro (con 100mila di reddito) di Irap. Per le imprese, il conto medio sarebbe naturalmente più salato, proporzionale al valore della produzione, e per un'azienda con un imponibile annuo di 10 milioni si tradurrebbe in un'extra-imposta da 30mila euro.

Le cinque Regioni con i conti ultra-rossi assorbono da sole i nove decimi del debito totale per cui, almeno per ora, l'applicazione delle nuove sanzioni agli altri territori offre solo un'ipotesi accademica: a pagare di più, ovviamente, sarebbero i contribuenti delle regioni che oggi vantano il fisco più leggero. Dove l'Irpef è allo 0,9%, per esempio, i nuovi livelli massimi teorici portano rincari da 160 euro (redditi da 20mila) a 800 euro (redditi da 100mila), mentre alle imprese con produzione da 10 milioni il gioco costerebbe quasi 100mila euro.

Insieme alle super-aliquote, le norme in preparazione alla Camera fanno scattare lo stop ai trasferimenti erariali non obbligatori e producono un'ecatombe di poltrone: dovranno dare automaticamente l'addio

al loro incarico tutti i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie e dell'assessorato alla regione. Sempre che prima del varo definitivo della manovra 2010 una mano pietosa non intervenga ad ammorbidire la cura.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La cura contro gli eccessi di spesa

RISCHIO RINCARI

Le aliquote regionali attuali e i possibili incrementi in caso di sfioramento dei parametri del deficit sanitario. In rosso le regioni già impegnate in piani di rientro dal deficit sanitario

Regione	Aliquote attuali		Aumenti massimi possibili	
	Addizionale Irpef	Irap ordinaria	Irpef	Irap
Valle d'Aosta	0,90%	2,98%	0,80%	1,99%
Piemonte	0,9% fino a 15mila euro; 1,2% da 15mila a 22mila; 1,4% sopra i 22mila	3,9%	0,80%	1,07%
Liguria	0,9% per i redditi fino a 30mila euro; 1,4% per i redditi superiori*	3,9%	0,80%	1,07%
Lombardia	0,90%	3,9%	0,80%	1,07%
Provincia Bolzano	0,90%	3,9% (3,4 per la produzione realizzata nel territorio)	0,80%	1,07%
Provincia Trento	0,90%	3,44%	0,80%	1,53%
Veneto	Dallo 0,9% all'1,4% a seconda del reddito	3,9%	0,80%	1,07%
Friuli Venezia Giulia	0,90%	3,9%	0,80%	1,07%
Emilia Romagna	1,1% per i redditi fino a 15mila euro; 1,2% per i redditi fino a 20mila euro; 1,3% per i redditi fino a 25mila euro; 1,4% per i redditi superiori a 25mila euro	3,9%	0,60%	1,07%
Toscana	0,90%	3,9%	0,80%	1,07%
Marche	0,9% fino a 15.500 euro; 1,2% fino a 31mila euro; 1,4% oltre 31mila euro	4,73%	0,80%	0,24%
Umbria	1,1% (con aliquota 0,9% per la parte di reddito fino a 15mila euro)	3,9%	0,60%	1,07%
Lazio	1,40%	4,82%	0,30%	0,15%
Abruzzo	1,40%	4,82%	0,30%	0,15%
Molise	1,20%	4,82%	0,50%	0,15%
Campania	1,40%	4,82%	0,30%	0,15%
Puglia	0,9% per i redditi fino a 28mila euro; 1,4% per i redditi superiori	4,82%	0,80%	0,15%
Basilicata	0,90%	3,9%	0,80%	1,07%
Calabria	1,40%	4,82%	0,30%	0,15%
Sicilia	1,40%	4,82%	0,30%	0,15%
Sardegna	0,90%	3,9%	0,80%	1,07%

GLI EFFETTI

Imposta e aumenti per diversi profili di contribuente

ADDITIONALE IRPEF				
Reddito	Imposta			Rincaro con aumento dello 0,3%
	Aliquota 0,9%	Aliquota 1,2%	Aliquota 1,7%	
20.000	180	240	340	60
40.000	360	480	680	120
60.000	540	720	1.020	180
100.000	900	1.200	1.700	300

IRAP				
Valore della produzione	Imposta			Rincaro con aumento dello 0,15%
	Aliquota 3,9%	Aliquota 4,82%	Aliquota 4,97%	
250.000	9750	12.050	12.425	750
1.000.000	39.000	48.200	49.700	3.000
3.000.000	117.000	144.600	149.100	9.000
10.000.000	390.000	482.000	497.000	30.000

(* nel 2010 la soglia si abbassa a 20mila euro

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

In discussione. Per ora niente sconti alle richieste 2010 da un miliardo di euro

In piazza. Giovedì manifestazione dei sindaci davanti a Palazzo Chigi

I conti «virtuosi» non salvano i comuni

Da Cremona a Brescia molte città con i bilanci solidi sfiorano i vincoli del patto di stabilità

■ Giovedì i sindaci saranno in Piazza Colonna per "vigilare" sul testo della Finanziaria che in Aula alla Camera farà il passaggio probabilmente decisivo, in vista dell'ultima ratifica a Palazzo Madama. Questa volta la protesta non sarà rituale, il solito episodio di prammatica che accompagna il Parlamento nella discussione della manovra. Per capire perché basta andare a Cremona.

Siamo nel profondo Nord, in uno dei tanti comuni che alle amministrative di quest'anno ha cambiato colore portando al governo il centrodestra. Il sindaco

ALLARME NORD

Secondo le stime delle associazioni regionali nel 2010 saranno fuori regola il 40% degli enti emiliani e l'80% di quelli piemontesi

co è Oreste Perri, con un passato nello sport (è stato campione mondiale di canoa a Città del Messico nel 1974) e una carriera politica ai primi passi, ed è arrabbiatissimo: «Abbiamo un indebitamento al minimo, pari a circa un decimo rispetto ai tetti di legge, abbiamo sempre rispettato il patto ma quest'anno non ce la possiamo fare». A spingere Cremona fuori dai vincoli sono i pagamenti per gli investimenti programmati negli anni scorsi, perché i vincoli di finanza pubblica lasciano liberi gli impegni ma frenano la cassa. «Per rispettare i vincoli - ha spiegato Perri - avrei dovuto bloccare pagamenti per 20 milioni, mettendo

in gravissima difficoltà le imprese e i loro subappaltatori e devastando l'economia del territorio». Amministratori di centrodestra, imprese fornitrici in affanno, il tutto con epicentro al Nord: ce n'è abbastanza per far nascere più di una preoccupazione dentro la maggioranza.

Anche perché il caso-Cremona è tutt'altro che eccezionale; nella città del ministro dell'Interno Roberto Maroni, Varese, il sindaco leghista Attilio Fontana, che è anche presidente dell'Anci Lombardia, è da settimane impegnato in esternazioni sulla «situazione impossibile» per i comuni e sulle «iniziative eclatanti» da intraprendere per protestare. Nella città del capogruppo del Carroccio alla Camera Roberto Cota un altro sindaco leghista, Massimo Giordano (vicepresidente dell'Anci), ha criticato più di una volta il patto e lo stesso ha fatto da Cuneo la presidente della Provincia, Gianna Gancia. A Brescia il sindaco Adriano Paroli, del Pdl, parla apertamente di «regole paradossali, che premiano gli enti peggiori».

Il problema non è però solo politico, ma rischia di determinare più di un impaccio anche nei numeri. Fino all'anno scorso il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica era un'eccezione, quasi assente al Nord e concentrata soprattutto in 2-300 enti piccoli e medi del Centro-Sud (nel 2008, per esempio, il comune più grande a uscire dal patto è stato quello di Gela, 77mila abitanti in provincia di Caltanissetta). Quest'anno, invece, quasi tutti i big del Nord citati sopra si so-

no trovati di fronte al bivio fra bloccare i pagamenti ai fornitori o salutare il patto di stabilità, e hanno scelto la seconda strada. In molti, poi, sono stati "salvati" dal bonus arrivato in corsa con la legge anticrisi di agosto (la 102/2009), che ha dato il via libera a circa 1,6 miliardi di pagamenti "fuori-Patto". Per l'anno prossimo, però, la manovra al momento non prevede nulla di simile e chiede un altro miliardo di euro ai comuni, con il risultato che molti sindaci prevedono di dover bloccare gli assegni ai fornitori già a partire da aprile-maggio, e le associazioni regionali dei comuni diffondono cifre da brivido sugli enti che nel 2010 usciranno dai binari fissati dalla manovra (l'Anci Emilia-Romagna parla del 40% di sindaci fuori-regola, quella del Piemonte arriva all'80%).

Difficile uscirne, anche perché i saldi di finanza pubblica al tempo della crisi delle entrate non offrono molte soluzioni. Quando hanno parlato del patto, infatti, le ipotesi studiate finora da governo e maggioranza si sono limitate a ritoccare il meccanismo, prevedendo la possibilità di recuperare i mancati obiettivi nel triennio successivo allo sfioramento ma imponendo la maxi-sanzione dello scioglimento del consiglio a chi non ce la fa o si dimostra «recidivo». Nulla di definitivo, per ora, ma è questo il clima in cui i sindaci aspettano da Montecitorio il colpo di reni risolutivo.


G.Tr.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri della finanza locale

LE RICHIESTE

Il miglioramento dei saldi richiesto a comuni e province dal patto di stabilità (valori in milioni di euro)



GLI EFFETTI PER I SINDACI

Situazione finanziaria dei comuni in base al patto

	2009		2010	
	Numero comuni	Valori (in migliaia di euro)	Numero comuni	Valori (in migliaia di euro)
Enti in avanzo	962	1.102.377	962	1.098.708
Enti in disavanzo	1.074	-924.717	1.074	-57.696
Enti in pareggio	1	-	1	-

I CASI CONCRETI

Esempio degli effetti del patto di stabilità su alcuni comuni lombardi

Comune	Legislazione vigente				Comune	Legislazione vigente			
	2009	2010	2011	Taglio della spesa * (in %)		2009	2010	2011	Taglio della spesa * (in %)
	Saldo richiesto (migliaia di euro)					Saldo richiesto (migliaia di euro)			
Bergamo	-519	-30	649	-5,9	Lodi	3.775	3.775	4.194	-5,1
Brescia	63.142	63.142	70.158	-5,4	Mantova	-3.330	-192	4.163	-20,2
Como	1.346	1.346	1.495	-4,9	Milano	-63.502	-3.664	79.377	-13,7
Cremona	11.490	11.490	12.767	-4,9	Pavia	3.586	3.586	3.984	-5,1
Lecco	-292	-17	365	-6,3	Sondrio	-1.034	-103	2.241	-28,2
					TOTALE CAPOLUOGHI	14.661	79.332	179.393	-11,8

(*) È il valore implicito del taglio alla spesa necessario a conseguire gli obiettivi nel triennio 2009-2011

Fonte: elaborazione su dati Economia e Ifel-Anci

“Le circoscrizioni? Nove su dieci oggi sono inutili”

Il ministro difende i tagli alla burocrazia “È finita l'epoca dei direttori generali”

COMUNITÀ MONTANE

«I soldi andranno direttamente ai municipi nella misura del 30%»

LE GRANDI CITTÀ

«Valuteremo cosa fare caso per caso: intanto è passato il principio»

Semplificazione pubblica

È la delega che ha il ministro Calderoli, leghista, nel governo Berlusconi. «In Finanziaria - spiega - si lavora con la sega, non con il cesello».

Intervista

ALESSANDRO BARBERA
ROMA

Roberto Calderoli

“Ministro Calderoli, nel maxi-emendamento alla Finanziaria avete imposto un taglio alla burocrazia dei Comuni. Oltre al tetto a consiglieri e assessori, abolite circoscrizioni, consigli di quartiere, direttori generali, difensori civici. I sindaci delle grandi città sono allarmati. Ma che fretta c'era di introdurre queste novità se entreranno in vigore solo alla fine della legislatura o alla scadenza dei contratti? «In Finanziaria tocca lavorare con la sega invece che col cesello. Ma va bene così». E perché? «Siccome le norme andranno a regime non prima di un paio d'anni, c'è tutto il tempo di di-

scutere i dettagli. In questo modo i Comuni sono indotti a sedersi al tavolo e lavorare per fare insieme una buona riforma delle autonomie, un pezzo fondamentale del federalismo».

Intanto la norma che entra in Finanziaria abolisce tutte le circoscrizioni. Da Roma in giù.

«Mi permetto di correggerla: da Bolzano in giù. Il governo Prodi, al quale non bastavano cento sottosegretari, aveva avuto la bella idea di permetterne la costituzione nei Comuni dai centomila abitanti in su».

A Roma hanno una circoscrizione, Ostia, che ha più di trecentomila residenti. Va abolita anche quella?

«Come le dicevo, c'è tutto il tempo di discutere le specificità, come è il caso di Roma. L'unica norma che considero immutabile è la sforbiciata a consiglieri e assessori. Resta un fatto: il 90% delle circoscrizioni e dei consigli di quartiere è inutile».

Addirittura inutili? Non servono ad avvicinare l'amministrazione ai cittadini?

«In molti casi sono diventate Comuni nei Comuni, un ulterio-

re livello di governo con poteri esecutivi. Sono costose, e nelle grandi città hanno finito per soppiantare la rappresentatività dei consigli comunali».

E come li si rende più rappresentativi secondo lei?

«Ci vuole una nuova legge elettorale per i Comuni che, sul modello delle Province, permetta su collegi piccolissimi la scelta di consiglieri che rappresentino ogni quartiere».

Ma in questo modo lei non contraddice il presupposto sul quale dovrebbero nascere le città metropolitane?

«Quale che sia l'assetto, l'organo di governo territoriale dei Comuni deve essere uno solo. La Costituzione non ne ammette altri».

E i direttori generali? Anche in questo caso non sempre sono inutili.

«Vedremo cosa fare nei grandi Comuni. Ma sia chiaro: la stagione dei direttori generali è finita. Non esiste che nei Comuni ci sia un funzionario pubblico, il segretario generale, e i direttori, assunti con contratti da favola, che il più delle volte fanno le stesse cose. E il sindaco che fa? Lo mandiamo a casa?»



Abolite anche i difensori civici. Perché?

«Non si è mai visto un difensore dall'amministrazione che dipende dall'amministrazione stessa. Deve semmai esistere a livello provinciale, al servizio di più Comuni. Ogni Regione deciderà quale soluzione adottare e a quale livello collocarlo».

Un'altra norma che avete introdotto è quella che abolisce il finanziamento statale alle comunità montane. Allo stesso tempo però avete concesso al fondo per la montagna trenta milioni di euro in tre anni. Con una mano togliete, con l'altra date.

«Quel fondo stanziava risorse per i Comuni di montagna, non per le Comunità montane. Abbiamo affermato un principio: il 30% delle risorse assegnate in precedenza alle Comunità deve essere girato ai Comuni di montagna. E il territorio di questi ultimi si deve trovare per almeno il 75% al di sopra dei 600 metri».

E del finanziamento alle Comunità montane che ne sarà?

«Decideranno le Regioni. Se a titolo di esempio in Puglia intendessero concedere lo status a Comuni sul mare, facciano pure. Se lo dovranno pagare con il proprio bilancio e ne risponderanno di fronte ai cittadini».

ANALISI

Rigidità senza effetti se castiga i migliori

di **Stefano Pozzoli**

Il patto di stabilità interno nasce come patto tra parti che condividono un traguardo strategico per il sistema-paese: mantenere i conti dello Stato entro i limiti stabiliti dalla Ue. Un accordo nobile, a cui devono tendere in primo luogo lo Stato, gli enti locali e gli altri operatori pubblici, tanto più che, per l'Italia, essere protetti dall'euro e dalla Comunità è una importante ciambella di salvataggio, soprattutto nelle tempeste finanziarie e valutarie. Questa è la filosofia, su cui è difficile trovarsi in dissenso. Ma diverso è come tutto ciò si è tradotto in pratica.

Anzitutto il "patto" non c'è mai stato, ma si è assistito a una totale asimmetria informativa con lo Stato che comunica la cifra di una manovra che per gli enti locali rischia di essere incomprensibile. Da qui uno strano gioco tra le parti, fatto di richieste e di concessioni che, per lo più, tutto favoriscono fuorché il buongoverno della spesa pubblica.

Per anni alla faccia "cattiva" del patto sono corrisposte deroghe più o meno concertate o tollerate. Strade poco convincenti, certo, perché a queste è corrisposta una sorta di «tolleranza zero» per i "meno furbi" che rispettano il patto» e il proliferare di società, istituzioni e organismi utili solo a eludere i vincoli, generando sprechi. Qualcosa andava dunque fatto, e avere dettato sanzioni severe e l'impegno a mantenerle è un segnale di moralizzazione atteso da tempo, così come lo sforzo di chiudere sempre di più il patto ai meccanismi elusivi. Tutto ciò, però, non può prescindere dalle esigenze del sistema-paese. È del tutto controproducente, ad esempio, che le risorse nelle casse di enti locali e regioni non vengano liberate per pagare creditori e realizzare investimenti.

A un patto che disincentiva comportamenti corretti e ostacola la ripresa economica occorre mettere rimedio.

Ancora, bisogna tenere conto dell'evidenza empirica. Nel 2009 è avvenuto un fatto nuovo e allarmante: alcuni importanti comuni del Nord, che hanno fatto di tutto per rispettare il patto, hanno dovuto gettare la spugna e arrendersi. Colpa loro, si dirà, paghino peggio i loro amministratori, con il taglio dei compensi e, ahimé, il loro territori, con il blocco degli investimenti (chi non rispetta il patto non può prendere denaro a prestito) e con la riduzione dei servizi ai cittadini (un'altra sanzione è il blocco delle assunzioni). In verità non è così. Anzitutto è ragionevole pensare che, visti i flebili controlli di natura sostanziale, siano più veritiere le dichiarazioni di quei comuni lombardi che non quelle di altri. Oltre a ciò, se già nel 2009 molti enti medio-grandi sono usciti dai limiti del patto dobbiamo chiederci cosa accadrà, con i vincoli più stringenti previsti per il 2010, nel paese nel suo complesso? Facile prevedere che saranno moltissimi gli enti locali che dovranno arrendersi di fronte a obiettivi impossibili, rinunciando a quello sforzo di graduale miglioramento che è invece necessario.

C'è un principio che queste regole sembrano ignorare, ed è quello di realtà. Se molti comuni sani sono ormai fuori dalle regole del patto questo vuol dire che sono le regole a essere sbagliate. E ci pare che non sia il caso, in un momento di tiepida ripresa, bloccare quel motore dell'economia che sono comuni e province. Occorre riflettere con attenzione sulle conseguenze di quello che si sta scatenando. E tornare sui propri passi, in certi casi, non è un segno di debolezza ma solo di buon senso.



Ostacoli aggiuntivi. Obiettivi in salita

Saltata la clausola sulle entrate extra

Anna Guiducci

Niente clausola di salvaguardia per il 2010 sulle entrate da dismissioni immobiliari, da dividendi o da cessioni di quote societarie da parte degli enti locali. La norma, introdotta per l'anno scorso con lo scopo di aiutare gli enti che nel 2007 avevano avuto entrate straordinarie non replicabili, è infatti tramontata a febbraio con il primo decreto anticrisi (il 5/2009), la cui assenza creerà ora un ostacolo aggiuntivo a molti sindaci.

Tutto nasce dai complicati meccanismi del patto di stabilità, che impongono a ogni ente locale un obiettivo di bilan-

LA VECCHIA NORMA

Nel 2009 molti sindaci che hanno avuto proventi straordinari hanno potuto rideterminare al ribasso i target da raggiungere

ciò misurato sulla base dei risultati 2007. Chi in quell'anno, considerato base di calcolo anche per il prossimo biennio, ha avuto entrate straordinarie non replicabili, si sarebbe trovato nell'impossibilità "automatica" di centrare l'obiettivo, e per questo era stata introdotta la clausola. Il caso di scuola è quello di Brescia, che due anni fa ha incassato quasi 70 milioni di euro di dividendi dalla fusione Aem-Asm in A2A (operazione evidentemente non ripetibile), e che quindi si sarebbe trovato un obiettivo 2009 "gonfiato" in modo innaturale.

A febbraio, come accennato, il decreto anticrisi ha cancellato l'esclusione, prevedendo però una sorta di moratoria per gli enti locali che al 10 marzo 2009 avessero approvato i bilanci di previsione con le vecchie regole.

A questi enti locali, in altre parole, è stata concessa l'opportunità di scegliere fra la nuova disciplina e le vecchie disposizioni.


Se tutto ciò ha rappresentato nel 2009 indubbi vantaggi, in termini di riduzione dell'obiettivo da raggiungere, per quei comuni e quelle province la cui previsione di realizzo di entrate straordinarie era in flessione rispetto al 2007, altrettanto non può dirsi per gli esercizi 2010 e seguenti. Per questi enti si pone infatti la questione del ricalcolo in aumento dell'obiettivo programmatico, in violazione dei principi di coerenza e omogeneità degli strumenti di programmazione politico-amministrativa.

In sostanza, chi ha realizzato entrate straordinarie nel 2007 in misura superiore alle aspettative del prossimo triennio si trova costretto a comprimere le scelte strategiche (sia correnti, sia di investimento) già pianificate attraverso il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica dello scorso anno.

Diversa è la questione nel caso in cui vi sia una previsione di maggiori entrate. In questo caso infatti, i proventi da alienazioni o da dividendi, che costituiscono ora entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità, concorrono in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche se impiegati per la realizzazione degli investimenti o per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti.

Al di là di considerazioni di convenienza in relazione a singoli casi, sarebbe auspicabile poter contare su una disciplina in grado di assicurare una pianificazione consapevole e una programmazione coerente dell'azione amministrativa.

LA RIPRODUZIONE RISERVATA



Agenzia del demanio. La vendita per gli immobili di importo inferiore a 400mila euro può avvenire singolarmente o in blocco

Beni pubblici a trattativa privata

FEDERALISMO

Accordi tra comuni e ministero della Difesa per la gestione delle caserme. Confermati i 600 milioni nel 2010 a Roma capitale

ROMA

»»» Gli immobili di stato potranno essere venduti anche attraverso trattativa privata. Il maxi-emendamento introduce questa possibilità per quelli con valore fino a 400mila euro. L'agenzia del demanio può trattare la cessione di immobili sia singolarmente sia in blocco. Per i fabbricati che, invece, superano questa cifra, si procederà tramite asta pubblica o con un invito pubblico ad offrire. Tuttavia, nel caso in cui non venissero aggiudicati a quel punto si potrà passare alla trattativa con privati. A prevederlo è il maxi-emendamento alla finanziaria depositato l'altra notte dal relatore.

Il demanio disciplinerà le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Viene riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali, sul cui territorio si trovano gli immobili da cedere, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'agenzia prima dell'avvio delle procedure. Per le alienazioni con procedure a offerta libera, regioni ed enti locali hanno in via prioritaria il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare durante l'iter.

Inoltre, lo stesso maxi-emendamento prevede che, dall'inizio del prossimo anno, le ammi-

nistrazioni dello stato (inclusa la presidenza del Consiglio e le agenzie, anche fiscali) comunichino annualmente al demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici occupate non più necessarie. Le stesse amministrazioni sono tenute a "informare", entro il 31 gennaio 2011, l'esistenza di istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.

Il meccanismo di razionalizzazione punta a far sì che, una volta verificata la corrispondenza dei fabbisogni con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, il demanio, tra l'altro, stipuli i contratti di locazione o rinnovi, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza e consegnhi gli immobili affittati alle Pa interessate (che però si assumono ogni responsabilità e onere per il loro uso e custodia). Sarebbe poi nullo ogni contratto non sottoscritto dal demanio.

Per pagare i canoni degli immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, si punta a istituire un Fondo unico ad hoc sotto l'ombrello del ministero dell'Economia. Per quantificarne le risorse finanziarie toccherà alle amministrazioni comunicare annualmente al Tesoro l'importo dei canoni locativi. Materialmente le disponibilità verrebbero utilizzate dal demanio per pagare le "mensilità".

Ma non sono queste le uniche disposizioni della manovra 2010 che interessano gli immobili di proprietà dello stato. Al "tagliando" di venerdì sera è sopravvissuto l'anticipo del federalismo demaniale elaborato dal ministro della Semplifica-

zione Roberto Calderoli. In particolare, viene prevista la possibilità di trasferire ai comuni le caserme e gli altri edifici di proprietà del ministero della Difesa. Lo strumento prescelto è sempre quello della creazione di un fondo comune di investimento immobiliare le cui quote saranno commercializzate da una società di gestione del risparmio (Sgr). A stabilire quali beni andranno inseriti nei fondi e a decidere come gestirli sarà un accordo di programma tra Difesa e municipi. In caso di alienazione dei beni, ai comuni andrà tra il 10 e il 20% del ricavo della vendita.

Sempre agli immobili della Difesa è affidato il compito di ridare ossigeno alle casse in difficoltà di Roma capitale. Lo stanziamento messo in conto per il 2010 è di 600 milioni di euro. Di questi i primi 500 serviranno a pagare le rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente mentre gli altri 100 andranno a coprire eventuali interventi infrastrutturali per l'anno 2012.

**Eu. B.
G. Par.**

PIÙ RIPRODUZIONE RISERVATA



Servizi pubblici. Nel regolamento commissioni di gara vietate per i dirigenti e i responsabili dei servizi negli enti affidanti

Ex politici fuori dalle partecipate

Esclusi dai consigli di amministrazione anche i membri delle circoscrizioni

Gianni Trovati

Nuovo regolamento, e nuova griglia di incompatibilità fra il ruolo di dirigente o politico locale e quello di "giudice" o amministratore nelle società di servizi pubblici locali.

Il regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici locali, che dopo il passo falso della scorsa settimana riprova a ottenere il via libera nel prossimo consiglio dei ministri, torna con durezza sul tema della divisione fra «regolatori» e «gestori» dei servizi pubblici. Per il momento il braccio di ferro sul testo si è concentrato sulle funzioni dell'Antitrust nel fissare le deroghe alla regola della gara, funzioni che la Lega vorrebbe più leggere, ma non c'è dubbio che anche il muro fra le poltrone dei comuni e quelle nelle società e nelle commissioni di gara occuperà il confronto fra governo e territori. Anche perché la nuova versione delle incompatibilità, ancora più dettagliata di quella contenuta nel regolamento poi abortito della vecchia riforma, è in parte una sorpresa, visto che il ministro Raffaele Fitto dopo il primo via libera al Dl Ronchi aveva sottolineato che «la separazione netta fra politica e aziende è già implicita nelle nuove regole sulla gara», e il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino aveva già bocciato l'idea di mettere al bando gli ex politici dai cda delle società.

Comunque sia, la disciplina proposta dal regolamento che attende il semaforo verde dal consiglio dei ministri è ad assetto variabile, nel senso che individua diversi soggetti off limits a seconda delle diverse funzioni.

Un primo divieto blocca gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di uffici e servizi degli enti locali dallo svolgere «incarichi inerenti la gestione dei servizi». In una prima versione,



lo stop era generalizzato, mentre nel testo aggiornato riguarda solo i servizi affidati dagli enti locali in cui si svolge il ruolo di amministratore o dirigente. La sbarra si abbassa anche per chi abbia diretto un ufficio o un servizio negli ultimi tre anni, per i loro parenti e affini fino al quarto grado e per chi abbia svolto nell'ultimo triennio qualsiasi incarico o consulenza per l'ente affidante, ma non si applica alle società quotate che, con una correzione in corso, vengono affidati ai relativi organismi di controllo.

Un blocco ad ampio raggio riguarda anche i consigli di amministrazione delle società partecipate; chi ha svolto negli ultimi tre anni qualsiasi incarico politico in un comune, compresi i consiglieri di opposizione o quelli di circoscrizione (l'elenco, tassativo, è quello degli amministratori locali indicati all'articolo 77 del Dlgs 267/2000), non potrà mettere piede nei consigli delle società partecipate dall'ente di cui è stato consigliere, assessore o altro. Lo stop si può dunque aggirare solo con accordi incrociati fra enti locali, tenuto conto però che la regola si applica anche a unioni di comuni e comunità montane. Agli ex politici (negli ultimi due anni, però, anziché negli ultimi tre) si chiudono anche le porte delle commissioni di gara per i servizi affidati dall'ente in cui hanno occupato una poltrona in giunta o in consiglio.

Nell'articolo dedicato alle incompatibilità trova infine spazio un nuovo compito dei revisori dei conti comunali e provinciali, che dovranno vigilare sul rispetto del contratto di servizio da parte delle società affidatarie di servizi in deroga o comunque partecipate dall'ente locale affidante.

gianni.trovati@lsole24ore.com

...IPRODIZIONE RISERVATA



La mappa dei divieti

Le incompatibilità previste dalla bozza di regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici locali

SOGGETTI INCOMPATIBILI

GESTIONE DEI SERVIZI

- ⊙ Dirigenti
- ⊙ Responsabili dei servizi
- ⊙ Amministratori locali
- ⊙ Chiunque abbia svolto questi incarichi negli ultimi tre anni
- ⊙ Parenti o affini di questi soggetti fino al quarto grado
- ⊙ Chiunque abbia prestato consulenza o collaborazione negli ultimi tre anni

L'incompatibilità scatta per i servizi affidati dall'ente in cui si ricopre la carica di amministratore, dirigente o responsabile

AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ PARTECIPATE

- ⊙ Sindaci e presidenti di provincia
- ⊙ Assessori
- ⊙ Consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali
- ⊙ Componenti degli organi di unioni di comuni e consorzi

L'incompatibilità di applica per le società partecipate dall'ente in cui il soggetto ha ricoperto una di queste cariche

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

- ⊙ Chiunque abbia svolto qualsiasi funzione o incarico tecnico relativo al servizio
- ⊙ Chiunque abbia concorso con dolo o colpa grave, confermata da sentenza non sospesa all'approvazione di atti illegittimi in precedenti commissioni

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA/2

- ⊙ Qualsiasi dipendente o amministratore dell'ente locale

Questa incompatibilità si applica quando alla gara partecipa una società partecipata dall'ente locale affidante

Ambito applicativo. I paradossi

Ma la porta rimane aperta nei settori più «ricchi»

Stefano Pozzoli

Il regolamento attuativo del decreto Ronchi dovrebbe essere il punto conclusivo del processo di riforma dei servizi pubblici locali, e quindi rappresentare il momento di chiusura di un processo che prende le mosse, tra fughe in avanti e bruschi dietrofront, dall'articolo 35 della Finanziaria del 2002, che rimase lettera morta proprio perché non vide mai la luce il regolamento di attuazione, a cui in effetti era demandato fin troppo.

Da allora il percorso normativo ha seguito due strade solo apparentemente divergenti. Quella delle esternalizzazioni, viste come motore di liberalizzazione e di privatizzazione, e una seconda, che individuava nelle società partecipate una fonte di elusioni delle normative pubblicistiche e di "costi della politica".

L'articolo 23-bis della manovra estiva 2008, da cui è partita l'ultima fase della riforma poi rivista con il decreto Ronchi, rappresenta in fondo la sintesi di queste due visioni. Da una

parte, infatti, cerca di stimolare la liberalizzazione e la cessione di quote ai privati (comma 2 dell'articolo 23-bis), dall'altra vuole ridurre il fenomeno dell'in-house a una realtà marginale e con regole uniformi a quelle degli enti locali, rafforzate da un regime di incompatibilità molto forti (articolo 18 del Dl 112/2008, oltre al com-

GLI EFFETTI

Ex sindaci e assessori non potranno essere nominati nelle società dell'acqua ma potranno entrare in quella del gas

ma 10 dell'articolo 23-bis).

Il regime delle incompatibilità è certo un tema delicato, e viene però affrontato in modo francamente discutibile.

L'articolo 23-bis parlava infatti, per la verità in modo ambiguo, di esclusione di determinati settori (gas, energia, trasporto ferroviario locale e, da ultime, le farmacie) per quanto

riguarda le modalità di affidamento e gestione.

Sembrava chiaro, però, che certe linee di indirizzo, sul tema delle incompatibilità ma anche sul patto di stabilità, potessero avere una loro efficacia a prescindere da queste delimitazioni. Nel regolamento, invece, viene affermato l'esatto contrario, perché all'articolo 1 si dichiara che nessuna norma successiva del regolamento stesso si applica ai settori esclusi dalla riforma.

Il risultato è che la "distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione" disegnata dall'articolo 8 del regolamento impone, in modo forse eccessivamente rigoroso, una serie di incompatibilità a corrente alternata, con risultati paradossali: l'ex sindaco o assessore non potrà essere nominato in una azienda dell'acqua, ma potrà fare l'amministratore di una del gas o il presidente di una di servizi intermedi.


E cosa accade in una multi-utility se per caso gestisce energia e acqua? Inutile dire che buon senso vorrebbe che il di-

vieto riguardasse tutte le aziende partecipate dall'ente locale, salvo, ovviamente, le società quotate. Scritto com'è ora, si pongono invece le basi per l'ennesimo pasticcio e all'occorrenza, se si vuol pensare male, per la moltiplicazione di esternalizzazioni nei settori "giusti", cioè quelli esclusi da queste feroci incompatibilità.

Ma non è questo l'unico nodo cruciale lasciato irrisolto dal regolamento. Non viene toccato, ad esempio, il tema dell'estensione del patto di stabilità alle società in house. La delega dell'articolo 23-bis è stata superata dall'introduzione del comma 2-bis all'articolo 18 dello stesso Dl 112/2008. Si noti però che il comma 2-bis ha il senso di estendere il patto a tutte le società interamente pubbliche, o comunque controllate, che abbiano affidamenti diretti (anche se società strumentali o del gas), e non solo le in house.

Che significato dare, a questo punto, all'articolo 10 del regolamento? Si tratta di regole che valgono per tutte le controllate dell'ente locale, come prevede l'articolo 18 della manovra estiva (e allora è del tutto superfluo), o si vuole applicare il patto solo alle società oggetto di questo regolamento, in aperta contraddizione con una norma di legge?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autonomie locali e Pa

Contratti. Disciplina più rigida nella riforma che attua la direttiva 2007/66

Comunicazioni «ampie» sugli esiti degli appalti

Risultati da trasmettere entro 5 giorni a tutti i concorrenti

A CURA DI

Alberto Barbiero

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva va inviata a tutti i concorrenti con modalità di trasmissione garantite, mentre l'esecuzione urgente del contratto diventa possibile solo in casi eccezionali, per garantire nuove forme di tutela.

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la «direttiva ricorso» (la n. 2007/66) modifica gli appalti sia nella formalizzazione degli affidamenti sia nei tempi per la stipula dei contratti.

L'articolo 3 rimodula l'articolo 79 del Codice appalti, rafforzando anzitutto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, evidenziandone l'obbligatorietà e la perentorietà dei termini.

La disposizione stabilisce infatti che la stazione appaltante comunica l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai concorrenti esclusi (se hanno impugnato l'esclusione) e agli operatori che hanno impugnato il bando. La comunicazione deve aversi anche per la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro 5 giorni, agli stessi soggetti. La disposizione individua quindi come momento della comunicazione l'aggiudicazione definitiva. Queste comunicazioni devono essere fatte per iscritto, con racco-

mandata A/R, con notificazione, o mediante Pec o fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è autorizzato dal concorrente (attualmente la forma non è precisata).

Le comunicazioni devono essere accompagnate da provvedimento e motivazione (che deve contenere quantomeno una relazione sintetica delle caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta selezionata) o, in alternativa, dai verbali di gara, e devono indicare la durata e decorrenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

Per quest'ultimo articolo 2 dello schema di Dlgs prevede una nuova formulazione e sancisce che il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva. La vera novità è determinata dalle previsioni dettagliate dei casi nei quali il termine dilatorio non si applica, che sono però individuati come eccezionali.

Il contratto può dunque essere stipulato anticipatamente se dopo la pubblicazione del bando o l'inoltro degli inviti è stata presentata o ammessa una sola offerta, risultata aggiudicataria, e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera-invito.

La riforma prevede una regolamentazione più restrittiva anche dell'esecuzione di urgenza, che non è consentita durante il termine dilatorio e durante il periodo di preclusione alla stipula (previ-

sto dalle nuove disposizioni sulla privazione degli effetti del contratto), salvo che nelle procedure in cui la normativa non preveda la pubblicazione del bando di gara, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Il ricorso all'esecuzione d'urgenza, quindi, viene limitato e comporta la motivazione dettagliata dei presupposti.

Gli altri concorrenti possono comunque tutelarsi in sede giurisdizionale, ma l'articolo 7 introduce, per i soggetti che intendono proporre un ricorso, l'obbligo di informare le stazioni appaltanti della presunta violazione e dell'intenzione di andare al Tar. L'informazione è fatta tramite comunicazione scritta con una sintetica indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso.

L'istanza (che può anche essere fatta inserire nel verbale di gara) è diretta al responsabile del procedimento, il quale, entro i successivi 10 giorni, deve sviluppare un'istruttoria in base alla quale formula le proprie deduzioni al dirigente competente.

Quest'ultimo, entro i successivi 10 giorni lavorativi, può (alternativamente e dandone sempre comunicazione agli interessati) disporre motivatamente il non luogo a provvedersi, adottare il provvedimento di ritiro dell'atto contestato, o avviare il procedimento di autotutela e concludere tempestivamente.

L'omissione dell'informativa e

del riscontro costituiscono comportamenti valutabili dal giudice nel successivo giudizio, ai fini dell'eventuale condanna alle spese, nonché nell'ambito dell'eventuale giudizio risarcitorio.



Che cosa cambia

Le novità nelle procedure previste dalla bozza di riforma

Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva o dell'esclusione

- Inviata a tutti i concorrenti non aggiudicatari o esclusi entro cinque giorni, con raccomandata o notificazione o Pec o fax

Documenti allegati alla comunicazione di aggiudicazione o esclusione

- Provvedimento di aggiudicazione o esclusione e dalla relativa motivazione

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto

- il contratto non può essere comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva

Eccezioni al termine dilatorio

- Non si applica in caso di gara con una sola offerta o con una sola offerta ammessa (ma senza impugnazioni)

Esecuzione d'urgenza

- Non è consentita nel termine dilatorio. È consentita nelle procedure senza bando (ad esempio negoziate) e quando la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico

Informativa sull'intenzione di presentare ricorso al Tar

- Costituisce obbligo per i concorrenti che vogliono ricorrere al Tar. Deve segnalare le presunte illegittimità e deve riportare le motivazioni del ricorso

Le sanzioni. La privazione e le alternative

Stop automatico agli effetti della vittoria illegittima

L'aggiudicazione illegittima di un appalto può comportare la privazione degli effetti del contratto o l'applicazione di sanzioni alternative.

Lo schema di Dlgs disciplina in dettaglio (articolo 10) le fattispecie di riferimento e i macroparametri entro i quali il giudice amministrativo deve esercitare questi particolari poteri.

La normativa disciplina anche i ricorsi, stabilendo che la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione si intende sempre comprensiva della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto, nonché della domanda di privazione di effetti del contratto, se nel

frattempo stipulato.

La privazione degli effetti del contratto può essere disposta dal giudice nel caso di alcune illegittimità evidenti, come l'aggiudicazione definitiva intervenuta dopo una gara senza pubblicazione (invece prescritta) del bando, o come l'affidamento a seguito di procedura negoziata o di procedura in economia fuori dai casi consentiti.

La stessa conseguenza può essere stabilita se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio (se ciò impedisca di presentare ricorso) o senza rispettare la preclusione alla stipula causata da un ricorso contro l'aggiudicazione.

In questi casi il Tar decide

se disporre la privazione degli effetti retroattivamente o limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo. Il giudice può anche disporre che il contratto non sia privato di effetti, quando ritiene che il rispetto di esigenze imperative legate a un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso si applicano le sanzioni alternative.

La stazione appaltante può evitare che la privazione di effetti del contratto sia applicata adottando una procedura di esplicitazione delle disposizioni del codice che consentono di non pubblicare il ban-

do, oppure pubblicando un avviso volontario per la trasparenza preventiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto.

Fuori da questi casi, il giudice che annulla l'aggiudicazione, se il contratto è stato stipulato, decide solo in base al bilanciamento degli interessi coinvolti. Nei casi previsti dalla stessa norma, il giudice può applicare le sanzioni alternative, determinandone la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate alla posta in gioco. Il risarcimento non rientra tra le sanzioni alternative ma si cumula.

Le sanzioni alternative sono di natura pecuniaria nei confronti della stazione appaltante (tra lo 0,5% e il 5% del valore del contratto) o si traducono nella riduzione della durata del contratto, da un minimo del 10% a un massimo del 50% della durata residua.

© RIPRODUZIONI RISERVATA



La tutela. Le procedure

Tempi stretti per i ricorsi e sentenze semplificate

I ricorsi in materia di appalti costituiscono normativa speciale rispetto alle regole del processo amministrativo.

Lo schema di Dlgs sancisce integralmente l'articolo 245 del Dlgs 163/2006 che sono impugnabili solo con ricorso al Tar gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, quelli per il conferimento di incarichi, per concorsi di progettazione e per l'affidamento di attività tecnico-amministrative connesse e quelli di natura provvedimentale dell'Autorità di vigilanza connessi all'affidamento di appalti e incarichi.

Possono essere impugnati i provvedimenti di tutti i soggetti comunque tenuti al rispetto di principi di evidenza pubblica

previsti dal diritto Ue, dal Codice dei contratti o da altre leggi; in questo novero rientrano, ad esempio, i privati che indicano gare per l'affidamento di lavori a scomputo.

La gestione dei ricorsi ha una tempistica ridotta, che stabilisce l'impugnazione degli atti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva o entro 30 giorni dalla pubblicazione quando siano bandi o avvisi di gara immediatamente lesivi. I

IMPEDIMENTI OGGETTIVI

Possono essere contestati entro 30 giorni i bandi che pongono ostacoli insuperabili alle opportunità degli operatori interessati

bandi o gli avvisi hanno questa caratteristica quando prescrivono requisiti o condizioni che impediscono oggettivamente la partecipazione alla gara del soggetto che li contesta. L'incidenza immediata sulla possibilità dell'operatore economico di concorrere alla gara permette l'impugnazione immediata, ma questa scelta impedisce di contestarli in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'ottimizzazione del percorso processuale è assicurata mediante tempi ridotti per il deposito del ricorso principale, per la costituzione delle parti, per il deposito del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

La semplificazione, tuttavia, incide anche su molti profili operativi, in quanto è previsto che

tutti gli atti di parte devono essere sintetici, il ricorso principale, quello incidentale e i motivi aggiunti devono recare i motivi di ricorso con titolo e numerazione progressiva, e indicare alla fine, la graduazione dei motivi e le conclusioni. Le memorie possono solo illustrare, con argomenti ulteriori, le conclusioni già prese, senza ripetere il contenuto di atti già depositati. Il provvedimento prevede anche tempi stretti per l'udienza (30 giorni dalla scadenza per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente), la pubblicazione del dispositivo e la redazione, ordinariamente, della stessa sentenza in forma semplificata.

Altrettanto brevi sono i tempi per l'adozione di decisioni di tutela cautelare, mentre a massima garanzia dell'efficienza del percorso è sancita la regola generale per cui tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nella nuova normativa sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario al Tar.

REPRODUZIONE: RDS, RAVIA



INTERVENTO

All'acqua serve un'Authority indipendente

di Luciano Baggiani

In fretta e furia, con decreto d'urgenza, il 19 novembre il Parlamento ha approvato un'importante riforma che investe i servizi idrici, in base alla quale, nel giro di due anni, gran parte delle imprese di gestione dovrà aprirsi ai capitali privati, pena la decadenza dell'affidamento effettuato.

Con questo provvedimento, che forse avrebbe dovuto nascere da un dibattito più approfondito, il legislatore ha creato le condizioni per l'attesa ventata di liberalizzazione, ma non ha affrontato gli altri problemi del settore, il più importante dei quali è la debolezza della regolazione. Il problema è stato ribadito dalle Autorità d'ambito (Ato), dalla comunità scientifica, da Confservizi e dalle associazioni di consumatori e degli ambientalisti: una regolazione indipendente ed efficace è funzionale agli interessi di tutti.

Oggi la regolazione del servizio idrico è debole perché è esposta a pressioni politiche, e l'esperienza dei paesi in cui una regolazione politicizzata ha provocato sconquassi conferma la gravità del problema. Allo stato attuale le Ato, cioè chi localmente deve controllare i gestori, non possono esercitare le proprie funzioni in autonomia. Troppo spesso le esigenze politiche intervengono nelle nomine e nel funzionamento, impedendo un controllo efficace. Da qui nascono molte delle attuali inefficienze del servizio, in primis i ritardi nella realizzazione degli investimenti, in un quadro in cui ci rimettono tutti, dai cittadini esposti all'abuso del monopolio ai gestori che rischiano di vedersi negati legittimi incrementi tariffari.

Occorre poi integrare la regolazione locale con quella nazionale; le Ato vanno mantenute, perché svolgono funzioni importantissime, ma molti dei compiti di regolazione non possono essere esercitati solo a livello locale.

In questi giorni si sta facendo strada l'ipotesi di rafforzare la regolazione nazionale. Tre sono le possibilità: estendere al settore idrico le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg); rafforzare l'attuale commissione di vigilanza del ministero dell'Ambiente; creare un'Autorità indipendente di settore. Solo l'ultima, a nostro avviso, potrebbe sciogliere il nodo della debo-

lezza della regolazione in Italia.

L'estensione delle competenze dell'Aeeg può consentire nel breve periodo un contenimento dei costi, ma per controllare più di 100 gestori dovranno comunque essere assorbite nuove competenze. Inoltre, è evidente che le utility che gestiscono un servizio locale in monopolio richiedono un approccio diverso da quelle che operano in un mercato oligopolistico nazionale.

Rafforzare la commissione di vigilanza è la soluzione più semplice dal punto di vista amministrativo ma anche quella meno efficace. Il suo operato è stato caratterizzato finora da forte discontinuità e da condizionamenti di governo e Parlamento. Non ha prodotto alcun intervento significativo in materia di regolazione, perché le sue proposte non hanno mai superato il filtro del consenso politico.

L'Autorità indipendente nazionale, quindi, appare sia la soluzione più auspicabile, per vari motivi. Anzitutto, sarebbe più specializzata nella regolazione del monopolio e quindi svolgerebbe un miglior controllo. Inoltre, il settore idrico ha delle caratteristiche esclusive rispetto ad altri servizi pubblici locali, in primo luogo gli effetti ambientali e sociali.

Negli Stati Uniti, le autorità indipendenti risalgono addirittura alla metà del XIX secolo, in Inghilterra è stata creata un'Autorità per i servizi idrici con indipendenza e poteri inediti, e in Portogallo, dove il servizio idrico è organizzato per ambiti territoriali come da noi, esiste un'Autorità

nazionale molto forte, che proprio il mese scorso è stata ulteriormente irrobustita.


Il binomio vincente nel servizio idrico è costituito da una maggiore liberalizzazione e da una regolazione indipendente su due livelli, nazionale e locale. Solo così si potranno tutelare in modo efficace tutti i soggetti coinvolti, i cittadini e i gestori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autore è presidente dell'Associazione nazionale autorità ed enti d'ambito (Anea)

LA PRIORITÀ

Con la liberalizzazione è necessario affrontare il nodo della regolazione che oggi è troppo in balia dei partiti



IL COLLOQUIO

Finocchiaro e la Covip
“I fondi reggono alla crisi”

La crisi sembra alle spalle, “ma servono correttivi per chi lascia il lavoro nei momenti di forte declino dei mercati: quattro le possibili soluzioni”

Finocchiaro (Covip): “In Borsa dai fondi pensione solo briciole”

Intervista al presidente della Commissione di Vigilanza: “Investito in Piazza Affari l'1,5 per cento dei 67 miliardi di patrimonio. Gli strumenti negoziali hanno più che recuperato in nove mesi del 2009 tutta la perdita del 2008”

ADRIANO BONAFEDE

«Fondi pensione negoziali hanno retto bene alla crisi. Dopo aver perso il 6,3 per cento nel disastroso 2008, a fine settembre di quest'anno avevano già recuperato il 7,2 per cento. E le prime proiezioni di ottobre non si discostano molto da questa percentuale». Sembra rilassato e fiducioso Antonio Finocchiaro, ex Banca d'Italia e ora presidente della Covip, l'autorità di controllo sulla previdenza integrativa.

Dunque tutti gli allarmi lanciati alla fine del 2008 sul fatto che chi andava in pensione avrebbe avuto una forte decurtazione della previdenza integrativa sono stati inutili?

«Quegli allarmi sono ancora validi, il problema è rimasto e non è stato ancora risolto; chi va in pensione in periodi in cui c'è un forte crollo delle Borse può in effetti ancora avere una decurtazione della pensione messa faticosamente da parte nel corso della propria vita. Il dato globale ci dice che i fondi negoziali hanno recuperato le perdite dello scorso anno, e questo certamente rincuora sia noi sia chi ha i soldi investiti nei fondi pensione. Tuttavia, disaggregando questo dato, vengono fuori altre cose».

Quali?

«All'interno degli stessi fondi chiusi ci sono persone che non hanno ancora recuperato la perdita dello scorso anno. Chi ha scelto un profilo d'investimento molto orientato sull'a-

zionario (ma non sono molti), lo scorso anno aveva perso il 24,5 per cento e a fine settembre aveva recuperato il 12,9 per cento. Meglio è andata a chi ha scelto la categoria dei bilanciato: qui la perdita del 9,4 per cento è stata di fatto annullata con il più 8,7 di fine settembre».

Finora abbiamo parlato solo dei fondi negoziali. Ma cos'è successo alle altre due forme di previdenza integrativa, i fondi pensione aperti e i Pip



«Tra il 2003 e il 2009 Tfr e strumenti aperti hanno reso il 19%, contro il 23,4% dei negoziali»

assicurativi?

«Hanno avuto globalmente performance peggiori. I Fondi pensione aperti, nella loro totalità, avevano perso il 14,0 per cento nel 2008 e, con il 9,3 per cento a settembre, non hanno ancora recuperato le perdite.

Peggio ancora i Pip, che dal meno 24,9 per cento del 2008 sono passati nel 2009 al più 12,5 per cento».

Come si spiega questo miglior andamento dei fondi chiusi?

«Molto si spiega con la maggior propensione di chi acquista un fondo aperto o un Pip a scegliere un profilo azionario. Possono avere avuto un'incidenza anche i maggiori costi di gestione».

Visto che lei parla di Borsa, affrontiamo questo problema. Quanto investono i Fondi pensione nel listino italiano?

«In generale, assai poco. A settembre di quest'anno i Fondi avevano 67 miliardi di patrimonio. Di questo patrimonio, è investito in azioni il 18-20 per cento. Ma soltanto l'1,5 per cento viene investito nella Borsa italiana, meno di 1 miliardo».

E dire che quando si stava discutendo a livello legislativo dei fondi pensione, si pensava che avrebbero aiutato la Borsa italiana...

«È vero, si disse che avrebbero introdotto un elemento di 'moralità' nella Borsa italiana, anche attraversata da correnti speculative.

Le cose sono andate diversamente. Rimane comunque il fatto che i Fondi pensione italiani, nel loro complesso, investono troppo poco in azioni. Si pensi che nei paesi più evoluti si arriva e si oltrepassa anche la soglia del 50 per cento».

A questo punto i lavoratori vorrebbero capire, a maggior ragione dopo questa devastante crisi, se vale davvero la pena di puntare sui fondi pensione o se è meglio tenersi il Tfr.

«Facciamo parlare i dati. Possiamo risalire indietro di circa otto anni, dalla fine del 2002 a oggi. Ebbene, il Tfr ha reso il 19 per cento cumulato. Più o meno lo stesso hanno reso i Fondi pensione aperti nella loro globalità (anche qui bisognerebbe distinguere fra linee di investimento). Mentre non abbiamo dati sui nuovi Pip, nati soltanto nel 2007. I Fondi negoziali hanno reso il 23,4 per cento. E non abbiamo ancora recuperato integralmente tutte le perdite dell'*annus horribilis* 2008».

Allora c'è da aver fiducia in questo strumento?

«Sì, le dirò di più. Secondo me i giovani dovrebbero decisamente puntare su profili più azionari. Anche per un'altra ragione».

Quale?

«Dal punto di vista dei risultati, le gestioni 'garantite' e obbligatorie pure hanno minori prospettive di rendimento a lungo termine. Certo, sono sicure, ma se rendono poco, che senso ha? Sicuramente nel lungo termine le gestioni più orientate sull'azionario sono

quelle che rendono di più. Ovviamente, bisogna anche studiare dei correttivi per evitare che chi sta per lasciare il lavoro mentre c'è una depressione economica prenda una batosta subendo una decurtazione netta della pensione di scorta».

Qui torniamo al tema della protezione dei lavoratori. Che opzioni ci sono?

«Sostanzialmente quattro. Una è quella caldeggiata da Ignazio Visco, che prevede l'intervento pubblico nei momenti di grave crisi per rimpinguare il crollo del montante di chi va in pensione; successivamente, nei momenti di vacche grasse, sarebbero gli stessi fondi a restituire allo Stato ciò che ha versato. La seconda ipotesi è stata quella caldeggiata dalla stessa Covip lo scorso

so anno: un intervento una tantum dello Stato. La terza prevederebbe strumenti del tipo 'life cycle' per evitare che coloro che sono prossimi alla pensione siano esposti eccessivamente a linee di investimento rischiose. Una quarta ipotesi sarebbe quella di creare un fondo di garanzia all'interno di ogni singolo fondo o un unico fondo centrale. Tutte queste soluzioni sono da studiare attentamente, perché hanno pregi e difetti e complicazioni di ogni tipo. Ma qualcosa bisogna fare».

«Nel lungo termine le gestioni più orientate sull'azionario sono quelle che rendono di più»

Il governo non si pone il problema?

«Non mi sembra. Forse perché i pensionandi con il fondo integrativo ogni anno sono ancora pochi. Lo scorso anno hanno preso le prestazioni di previdenza complementare circa 37 mila persone».

Nessuno di loro ha fatto quello che gli consigliava la Covip, cioè di rimandare il prelievo a tempi migliori?

«Molto pochi, ma forse la maggior parte era già spostata su linee obbligatorie».

Non è che la tempesta finanziaria ha allontanato ancora di più i lavoratori dai fondi pensione?

«Se guardiamo ai dati notiamo una progressiva riduzione, dal boom del 2007, degli iscritti. Serve sicuramente un programma di educazione previdenziale. Ho visto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato relative alla previdenza obbligatoria e mi sono spaventato. La gente non sa che prenderà nei prossimi decenni una pensione troppo bassa, tra il 40 e il 60 per cento dell'ultima retribuzione. Bisogna che i lavoratori rifocalizzino l'ottica sul lungo termine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




BANKITALIA
Il governatore della Banca d'Italia ha chiesto norme di protezione




COMPAGNIE
Il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, i Pip sono i più cari

FONDI PENSIONE: CHI HA PERSO DI PIÙ




Fonte: Covip

RENDIMENTI ANNUALI A CONFRONTO



Fonte: Covip


L'IMPATTO DELLA CRISI



Fonte: Covip

LA TORTA DELLA PENSIONE DI SCORTA

In milioni di euro, settembre 2009




Fonte: Covip

I NUMERI
Nei grafici qui sopra la fotografia dei fondi pensione

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA A CONFRONTO CON IL TFR

Dic. 2002 - Set. 2009, in %



Fonte: Covip

Cina e India nuovo diktat sul clima

Mentre i capi di Stato raggiungono Copenaghen a bordo dei treni ecologici per dare un segnale, alla vigilia della conferenza internazionale sul clima che si apre oggi nella capitale scandinava è nuovo diktat da parte di Cina e India: siamo pronti a ridurre le emissioni ma non a pagare le spese, hanno fatto sapere. Sull'appuntamento di Copenaghen è intervenuto il Papa con un forte appello. «La salvaguardia del creato postula l'adozione di stili di vita sobri e responsabili, soprattutto verso i poveri e le generazioni future».

> Corrao, Perugini e servizi a pag. 10

Il vertice di Copenaghen Oggi inizia la prima conferenza mondiale della storia con 191 Stati

Clima, Paesi ricchi e poveri trattano sui costi

Cina e India: «Pronti a ridurre le emissioni, ma i costi li devono pagare Europa e Usa»

Barbara Corrao

ROMA. Non era mai successo prima che 191 Paesi della terra si riunissero per parlare dei cambiamenti climatici. La conferenza si apre con una gli innegabili passi avanti compiuti da Usa e Cina e la stessa presenza dei due presidenti fa capire che nessuno vuole assumersi, a cuor leggero, la responsabilità di un fallimento. Ma quanto e cosa sono disposti a mettere sul piatto, si vedrà solo alla fine del summit. La frizione tra i Paesi del mondo ricco e sviluppato e i Paesi del mondo emergente e di quello più povero è l'altra grande incognita del vertice danese: quanto e come distribuire i costi degli interventi, questo è il vero nodo.

L'obiettivo dichiarato del summit è di fissare misure in grado di contenere il surriscaldamento climatico dovuto ai gas serra entro i 2 gradi nel 2050. Secondo gli esperti, il target è in linea con le decisioni europee che assumono un taglio del 20% (rispetto al 1990) delle emissioni al 2020, migliorato se possibile al 30% (ma su questo punto l'Italia ha chiesto una verifica che coinvolga anche Stati Uniti e Cina) e un ulterio-

re riduzione del 50% delle emissioni al 2050. Finora gli Stati Uniti hanno promesso una riduzione del 17% (rispetto al 2005 e non al 1990) delle emissioni di Co2 in rapporto al Pil entro il 2020 e del 42% entro il 2030. Rapportato ai parametri europei significa in concreto un taglio iniziale di appena il 4%. Dimezzare le emissioni entro il 2050 è l'obiettivo della bozza presentata dal governo danese ma è già stata bocciata dagli emergenti.

Cina, India, Messico, Brasile e Sud Africa attribuiscono la maggiore responsabilità della situazione attuale ai paesi ricchi e giudi-

cano insufficienti gli impegni presi. Perciò rilanciano: per arrivare ad un taglio del 50% entro il 2050 i Paesi ricchi dovrebbero assumere il 40-45% dei tagli al 2020 e l'80-90% al 2050, considerando il 1990 come anno di riferimento. Inoltre, aggiungono, il costo delle minori emissioni dei Paesi più poveri dovranno comunque essere finanziati dalla metà più ricca del pia-

neta: diversamente i poveri sarebbero condannati a rinunciare allo sviluppo. E così l'India si dice disponibile a tagliare del 20-25% rispetto al 2005 la propria intensità energetica (cioè la quantità di emissioni in rapporto al Pil) mentre la Cina propone una soglia del 40-45% delle emissioni rispetto al 2005 e il Brasile si ferma a meno 36,1-38,9 per cento. Tanto per avere un'idea delle cifre in ballo, i cinesi hanno calcolato che per raggiungere il loro target occorre una spesa di 30 miliardi di dollari l'anno. E stiamo comunque parlando di tagli che non comportano una riduzione delle emissioni ma una loro minor crescita rispetto a quanto farebbero in assenza di interventi.

Non c'è dunque accordo su come ripartire il peso e i costi degli obiettivi di lungo periodo. Ma si discute anche sull'immediato e su come avviare il cosiddet-



to «first track finance». Ossia sugli interventi da compiere per evitare, subito, inondazioni, frane e tutti quei flagelli che sono legati al fattore climatico. Incluse anche, per esempio, le barriere per proteggere gli atolli del Pacifico dall'innalzamento del mare. Secondo i calcoli della Banca Mondiale si tratta di una cifra stimabile tra 75 e 100 miliardi di dollari l'anno per i prossimi 40 anni. Gli Usa sono disposti a dare 1,2 miliardi l'anno per l'aiuto climatico, incluso l'adattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



”

Obama

Il presidente ha cambiato programmi e parteciperà alla fase finale dei lavori

Gli effetti del Trattato di Lisbona: giudici nominati dagli stati previo parere del comitato ad hoc

Ue, Corte di giustizia potenziata

Competenze ampie su cooperazione di polizia e giudiziaria

Pagina a cura
DI FEDERICA ZOJA

Dal 1° dicembre scorso, polizia e giustizia penale, circolazione degli individui e controlli transfrontalieri sono oggetto del diritto comune europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Archiviati ormai i pilastri introdotti dal Trattato di Maastricht (1992), il sistema giurisdizionale dell'Unione europea è protagonista di un cambiamento sostanziale, che riguarda organizzazione e competenze. Madre di tutte le novità è l'accorpamento, sotto la denominazione di Corte di giustizia dell'Unione europea, dei tre organi giurisdizionali: Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica, con competenza pregiudiziale generale nel cosiddetto spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia. Ecco, più in dettaglio, le conseguenze principali di tale trasformazione. Per quanto concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la competenza della Corte di Giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale è obbligatoria: il settore della polizia e della giustizia penale, infatti, entra nel diritto comune. Con il Trattato di Lisbona, tutti i giudici nazionali possono adire la Corte di Giustizia, senza che sia necessaria, come in passato, la dichiarazione di ciascuno stato membro a riconoscimento delle competenze della Corte, corredata di lista dei giudici che potevano adirla. Quanto a visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla circolazione degli individui, con particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria in materia civile, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, la Corte può ora essere adita da tutti i giudici

nazionali, non più solamente dai massimi organi giurisdizionali, ed è competente a pronunciarsi su provvedimenti di ordine pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri. In parallelo, importanti conseguenze anche per i diritti dei cittadini europei: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000) ha ormai a tutti gli effetti lo stesso valore giuridico dei Trattati. La Carta, infatti, integra «il blocco di costituzionalità» sul quale la Corte di giustizia può pronunciarsi (una deroga riguarda Regno Unito e Polonia, ndr). Inoltre, è da sottolineare che, per quanto con la cancellazione dei pilastri la politica estera e di sicurezza comune (Pesc) sia soggetta a regole e procedure specifiche, in due casi la Corte di giustizia è competente anche in questa materia: la delimitazione tra le competenze dell'Unione e la Pesc, la cui attuazione non deve compromettere l'esercizio delle competenze dell'Unione; i ricorsi di annullamento riguardanti le decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio, per esempio nel caso del congelamento dei beni nel quadro della lotta al terrorismo. Ma, come già anticipato, è l'intera organizzazione del sistema giurisdizionale a essere modificata dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con novità anche per la nomina dei suoi membri. Il Trattato riprende le disposizioni esistenti, cioè i giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli stati membri per sei anni, ma ora previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Tale comitato è

composto da sette personalità, scelte tra ex membri dei due organi giurisdizionali, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal parlamento europeo. Su iniziativa del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento del comitato e un'ulteriore decisione che ne designa i membri. Quanto alla creazione di tribunali specializzati, il Trattato di Lisbona prevede che essi siano istituiti secondo la procedura legislativa ordinaria, ovvero in codecisione a maggioranza qualificata, e non più all'unanimità come in precedenza. Di fatto, una semplificazione della loro istituzione. Sarà sottoposta alla procedura legislativa ordinaria anche una domanda di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre lo statuto dei giudici e degli avvocati generali, nonché il regime linguistico della Corte, restano soggetti alla regola dell'unanimità. Infine, su domanda specifica della Corte di giustizia, è prevista la possibilità di aumentare il numero degli avvocati generali da 8 a 11. Ecco, poi, alcune novità relative al procedimento pregiudiziale. Esso è esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea incorporati nel diritto dell'Unione: la Corte di giustizia può interpretarli e controllarne la validità su domanda dei giudici nazionali. In base al Trattato di Lisbona, inoltre, la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi il più rapidamente possibile qualora una questione pregiudiziale sia sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione. La Corte



può pronunciarsi, su richiesta di uno stato membro, anche sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio qualora ci sia un evidente rischio di violazione grave di valori quali il rispetto della dignità umana o rispetto dei diritti umani. Ricorsi proposti dalla Corte dei conti, dalla Banca centrale europea, dal Comitato delle regioni sono anch'essi di competenza della Corte. Quanto al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, la Corte di giustizia può essere adita da uno stato membro mediante un ricorso d'annullamento di un atto legislativo per violazione del principio proveniente da un parlamento nazionale o da un suo ramo. Il Trattato di Lisbona accelera, inoltre, il meccanismo delle sanzioni pecuniarie in caso di mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento. Infine, dal 1° dicembre è più facile per i singoli (persone fisiche o giuridiche, ndr) presentare ricorso: il Trattato di Lisbona ne attenua i requisiti di ricevibilità.

...© Riproduzione riservata —

L'irragionevole durata dei processi Sulla riforma in cantiere che sta facendo molto discutere, interviene un'accurata analisi della Cida, la confederazione nazionale di manager e dirigenti di tutti i settori
a pag. 54

La questione della lunghezza è una cosa seria, ma insieme vanno migliorate procedure e risorse

L'irragionevole durata dei processi

La Corte europea sanziona da tempo l'Italia sulla giustizia

Una giustizia che funzioni costituisce un elemento fondamentale per l'efficienza del sistema economico. I ritardi nella durata dei processi sono oggi una delle cause che frenano lo sviluppo e scoraggiano gli investitori esteri.

La questione deve essere affrontata, tuttavia, lasciandosi alle spalle le contrapposizioni politiche e le polemiche ben note, relative alla posizione del Presidente del Consiglio in carica, che finiscono per rendere più complessa la soluzione di un problema certamente reale, cioè quello della durata eccessiva dei processi.

L'interesse ad avere un sistema giudiziario efficiente accomuna lo stato, il cittadino privato e le imprese. Per questo motivo, la Cida, che rappresenta i dirigenti pubblici e privati, guarda con molta attenzione ai tentativi di riforma del processo.

Ma quali sono le reali cause dell'attuale situazione che ha comportato per l'Italia migliaia di condanne da parte della Corte europea di giustizia? Secondo molti, gli eccessi di garanzie ingesserebbero i procedimenti rendendoli ingovernabili, ingestibili e irragionevolmente lunghi.

È piuttosto diffusa, infatti, l'opinione che a paralizzare i processi siano i cavilli con i quali gli avvocati tendono a lucrare la prescrizione dei reati.

In realtà, le garanzie difensive non sono mai troppe. Alcuni anni or sono venne tentata una riforma della giustizia (fortunatamente non approvata dal Parlamento), imperniata proprio sul falso presupposto che le garanzie dell'imputato e l'ef-

ficienza dei processi sarebbero esigenze sistematicamente contrapposte, per cui riducendo le prime sarebbe automatico il miglioramento dell'efficienza e della velocità.

Sia chiaro, il processo penale ha necessità di essere riformato, semplificato e razionalizzato, anche per la presenza, oggi, di garanzie spesso meramente formali. E tuttavia, il funzionamento dei vari istituti processuali non può essere valutato prescindendo dalle strutture amministrative che ne dovrebbero garantire il funzionamento.

Francesco Carnelutti, già nel 1956, denunciava che al servizio giudiziario si dedicavano minori cure ed attenzioni di quelle riservate alle ferrovie o alla circolazione stradale. Evidentemente, in Italia, concludeva amaramente Carnelutti, i valori economici contano più dei valori morali. Una giustizia che funziona è peraltro un valore aggiunto anche per l'economia, oltre che per il livello etico del Paese.

Ma il problema non è solo quello di un'endemica mancanza di risorse e di organici. Le risorse, infatti, vengono anche male impiegate.

Nel tribunale di Roma (il più importante d'Italia), ad esempio, sono recentemente venuti a mancare, incredibilmente, perfino i soldi per l'acquisto della carta. La crisi del processo va dunque ricercata nel rapporto negativo con le risorse economiche e con il loro utilizzo razionale piuttosto che in una presunta linea di conflittualità con le garanzie dell'imputato. Non a caso, la convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che «ogni persona ha diritto a

veder esaminata la sua causa in modo equo ed entro termini ragionevoli».

Ciò significa che la durata del processo è un criterio che governa la legalità dei mezzi e non può mai essere usato a danno del livello di garanzie dell'imputato.

Oggi, i processi in Italia durano troppo perché la macchina organizzativa è totalmente insufficiente a far fronte alle mole di lavoro sia in termini di risorse umane, che in termini di strumenti tecnici. In alcuni casi si va dalle calde greche perché l'avvocato non è munito della necessaria procura speciale per richiedere il rito abbreviato e in altri ancora, perché manca il trascrittore o non si trova l'interprete. Ed è per tutte queste banali spiegazioni che il sistema processuale va in tilt e non risponde alle esigenze che lo sviluppo economico e sociale richiederebbe.

I provvedimenti oggi all'esame del Parlamento non sembrano sufficienti a risolvere il vero nodo della questione. Essi impongono durate più ridotte ai processi, com'è giusto che sia, ma non forniscono gli strumenti per conseguire questo importante obiettivo, peraltro considerato dalle forze politiche



di tutti gli schieramenti come fondamentale per un Paese moderno.

In altre parole, appare inutile intervenire sui tempi dei procedimenti se poi si lascia senza manutenzione adeguata la «strada sconnessa e piena di buche», sulla quale la macchina dovrebbe correre.

I dati statistici, purtroppo impietosi, ci dicono che pendenti abbiamo ben 10 milioni di processi. Milioni di cittadini restano senza tutela. Riformare la giustizia è davvero una priorità per la quale occorre innanzitutto investire più risorse economiche.

Serve considerare la giustizia alla stregua di una infrastruttura destinata ad aumentare lo sviluppo, morale in primis, ma anche economico. Ciò vale per le cause penali ma anche per quelle civili.

Gli attuali ritardi della giustizia costituiscono, infatti, un'autentica barriera all'accesso degli investimenti in Italia da parte delle aziende straniere. Come si vede, l'idea del processo breve è in linea di principio largamente condivisibile ma richiederebbe, innanzitutto, interventi strutturali all'altezza dell'obiettivo da conseguire e di stanziamenti adeguati sostenuti da razionali metodi di utilizzo.

Già oggi decine di migliaia di procedimenti si concludono con la prescrizione che sancisce una sconfitta dello Stato e della legalità.

Questo fenomeno diverrà ben maggiore se non si porranno le condizioni normative e organizzative per realizzare concretamente e non solo a parole, un processo breve. Le risorse economiche stanziare per tale obiettivo, avrebbero del resto, un ritorno moltiplicato per le casse dello Stato, che deriverebbe non solo dal rafforzamento della autorevolezza delle istituzioni, e dalla fiducia del cittadino e delle imprese, ma anche nella maggiore attrattività per l'investitore straniero del cosiddetto Sistema Italia.

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura di
CIDA

**Confederazione italiana
Dirigenti e Alte professionalità
Via Padova 41, 00161 Roma**

Il nostro paese paga ogni anno risarcimenti milionari in crescita

Costretti a indennizzi per eccesso di ritardi

Lo Stato italiano è quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea sui diritti dell'uomo per l'eccessiva durata dei processi. A fronte di tali condanne, sono stati corrisposti indennizzi pari a 14,7 milioni di euro nel 2007, a 25 milioni di euro nel 2008 e a 13,6 milioni di euro nel primo semestre del 2009.

Questi dati sono ancor più preoccupanti se si considera che, per lo stesso titolo, erano stati pagati, nel 2002, indennizzi per 1,26 milioni di euro e che essi si riferiscono a somme erogate direttamente dal ministro della giustizia, cui devono aggiungersi i pignoramenti che le parti operano presso le singole tesorerie provinciali (ad esempio, nel biennio 2007-2008 sono stati pignorati presso la tesoreria di Roma 7,2 milioni di euro). altrettanto preoccupante è l'incremento del numero dei procedimenti di equa riparazione, pari al 42% all'anno: erano 5.051 nel 2003; 28.383 nel 2008 e 17.259 nel primo semestre del 2009 (con una proiezione finale di oltre 34mila procedimenti, per il corrente anno). Ai danni finanziari, si aggiunge il rilevante danno di immagine che l'Italia subisce per le ripetute condanne dinanzi alla Corte di Strasburgo. Si tratta di una vera e propria emergenza, come riconosciuto anche dal presidente della Corte di cassazione nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009.

Tanto premesso, l'articolo 1 del disegno di legge del governo modifica ed integra l'articolo 2 della legge 89/2001. È previsto che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata, previsti dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 89/2001. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma anche acceleratoria e virtuosa. Presentata l'istanza di sollecitazione, i processi godranno, infatti, di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata.

Con una disposizione transitoria, si prevede che nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l'istanza di sollecitazione deve essere depositata entro 60 giorni. L'articolo 2 prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo per violazione dei termini di ragionevole durata. La norma intende adeguare il sistema processuale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) e alla Costituzione (art. 111, comma 2) e contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione.



E-learning all'europea per avvocati e giudici con Abi

Formazione on-line per avvocati e magistrati. Al Salone della giustizia di Rimini, è stato presentato infatti il nuovo portale di formazione a distanza «*ABIfor-eJustice*», sui temi della giustizia elettronica. Il progetto, messo a punto dall'Associazione bancaria italiana in collaborazione con il ministero della giustizia, è rivolto in generale a tutti gli operatori del settore. Si tratta di un'iniziativa fruibile on-line attraverso un portale telematico multi-servizi, «*ABIfor-eJustice*» che coinvolgerà anche altri stati dell'Unione europea tramite la creazione di un ambiente di apprendimento virtuale comune. Il progetto ha ricevuto l'adesione dei ministeri della giustizia tedesco e austriaco e permetterà uno scambio di informazioni e di prassi organizzative fruibile per tutti gli operatori di giustizia dei paesi europei aderenti all'iniziativa, nella prospettiva di sviluppare un progetto internazionale a lunga durata per la formazione a distanza sui temi della giustizia elettronica. Il progetto, volto a consentire l'invio informatico degli atti processuali e la gestione

integrata di tutte le informazioni relative ai procedimenti, è stato realizzato nell'ambito dell'intesa siglata dal ministero della giustizia con l'Associazione bancaria nel novembre del 2006 per il consolidamento e la diffusione del processo civile telematico. Il portale, realizzato con il contributo di *AbiFormazione*, il centro di aggiornamento e formazione dell'Abi, conterrà una sezione video con lezioni ed esercitazioni pratiche interattive per gli utenti, illustrerà l'architettura del il processo civile telematico e il funzionamento del software attraverso la consolle telematica dell'avvocato e del giudice, spiegherà che cosa si intende per atto 'telematico' e processo esecutivo informatico e come approcciarsi alle nuove tecniche che adatteranno il bit come unità di misura dei documenti e non più il numero di pagina.

Gabriele Ventura



Politiche di coesione. Sviste formali nei rimborsi a Italia, Spagna e Portogallo

Bruxelles scopre errori di Fondo

A CURA DI
Sergio Nava

È l'Italia, con la Spagna e il Portogallo, a vestire la "magliacra" dei paesi che hanno fatto registrare il maggior numero di errori nei pagamenti relativi ai fondi strutturali nel 2008. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto, discusso settimana scorsa alla commissione Bilancio dell'Eurogruppo, della Corte dei conti europea, dove viene evidenziato come sette progetti italiani cofinanziati dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) sono stati viziati da uno o più errori: quattro di questi riguardano la Calabria, tre la Puglia.

«Parliamo di queste due regioni perché sono quelle che per l'Italia, hanno rappresentato il campione preso in considerazione dalla Corte dei conti - spiega al Sole 24 Ore Andrea Mairate, capo dell'unità Audit e controllo finanziario presso la Dg Politica regionale della Commissione europea -. Nel 2007 fu presa a campione la Campania: i risultati in quel caso furono migliori».

Il rapporto della Corte è molto critico nei confronti della gestione dei progetti legati ai fondi strutturali in Europa. «Nel 2008, ancora una volta, numerosi rimborsi a favore di progetti di coesione risultavano inficiati da errori: un numero notevole ha beneficiato di rimborsi in eccesso». La quota di progetti segnati da errori è pari al 43% (in calo rispetto al 54% del 2007), mentre l'11% dell'importo totale rimborsato in realtà non avrebbe dovuto essere erogato. Tradotto in numeri: circa 2,73 miliardi di euro (sui 24,8 pagati da Bruxelles agli stati membri per il periodo 2000-2006) sarebbero soggetti a errori. Si tratta di una stima basata sul campione dei progetti presi in considerazione e - precisa la Commissione Ue - non riguarda sospette frodi (che secondo un'altra stima interesserebbero solo lo 0,2% sul totale dei pagamenti 2000-2008, per un importo di 383 milioni). Le tipologie di errori sono riconducibili a tre categorie: progetti o beneficiari che non hanno soddisfatto le condizioni di un determinato fondo; gravi inosservanze delle norme

sugli appalti pubblici; inclusione di spese non rimborsabili.

L'elenco dei progetti che non hanno superato il vaglio della Corte è coperto da segreto: la richiesta del Sole 24 Ore di ottenerne copia si è scontrata con l'articolo 4.3 della Decisione della stessa Corte (10 marzo 2005), che afferma: «Verrà rifiutato l'accesso a un documento la cui rivelazione potrebbe indebolire la protezione delle revisioni contabili». Certo è che la prima vittima di questo metodo è la trasparenza al pubblico.

Il Sole 24 Ore è comunque in grado di fornire alcuni dati: oltre ai nove errori italiani (in sette progetti), due sono stati riscontrati nella regione spagnola dell'Andalusia, altri due - ancora in Spagna - su progetti legati alla Ricerca & Sviluppo; tre in progetti interregionali tra Spagna e Portogallo; quattro nel settore trasporti in Portogallo; infine tre in Cornovaglia (Gran Bretagna). Il totale degli errori più significativi è pari a 23 (il dato non corrisponde necessariamente al numero dei progetti).

«La Corte - chiosa il rapporto - conclude che i pagamenti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 per il gruppo di politiche in materia di coesione presentano errori rilevanti. I sistemi degli stati membri per la rettifica degli errori sono, nella maggior parte dei casi, almeno parzialmente efficaci».

I pochi dati forniti dalla Corte dei conti evidenziano come siano state 170 le operazioni sottoposte a verifica, oltre la metà delle quali relative al fondo Fesr, che ha fatto registrare la maggior quota di errori quantificabili (47%).

«Per quanto concerne l'Italia, gli errori riguardano essenzialmente progetti infrastrutturali», spiega Mairate, secondo cui il nostro paese non fa eccezione nella tipologia di problemi riscontrati: «Sviste nelle procedure degli appalti pubblici, spese non ammissibili, mancato rispetto delle regole in materia di aiuti di stato».

Ma c'è anche un aspetto legato alla struttura decisionale: «Se prendiamo il Portogallo, il sistema di controllo si rivela abba-

stanza efficace, in quanto è molto centralizzato. L'Italia non solo deve gestire un numero elevato di programmi legati ai fondi strutturali: ogni regione rappresenta pure un sistema a sé stante nella gestione dei fondi stessi. La forte decentralizzazione porta a profonde differenze, anche in materia di efficienza gestionale, tra regione e regione. Il nostro obiettivo - conclude Mairate - è ridurre il rischio residuo di errori, portandolo sotto il 2 per cento. Entro il prossimo settembre attendiamo, da parte delle autorità di gestione, le relazioni di chiusura dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000-2006: intanto noi procederemo parallelamente con verifiche complementari, dopodiché faremo tutte le opportune revisioni. Alla fine, a fronte di problemi persistenti e comprovati, applicheremo delle rettifiche, recuperando i contributi comunitari erroneamente versati».

sergio.nava@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La diga incompiuta

Il rapporto della Corte dei conti mette in risalto - senza nominarlo esplicitamente - un caso italiano già noto alle cronache: quello della diga del Pappadai, una delle più grandi opere idrauliche mai realizzate in Puglia. E che da vent'anni attende di entrare in funzione: risultano già 400 i milioni di euro spesi. Uno dei tanti simboli di opere incompiute nel nostro paese. «Un progetto del Fesr ha finanziato la costruzione di tre torri di equalizzazione della pressione, per una condotta idrica che distribuisce l'acqua proveniente da una diga locale (condotta che collega il Pappadai al Salento, ndr). La condotta non è mai stata utilizzata, in quanto l'invaso formato dalla diga non è mai stato riempito d'acqua», dichiara il rapporto della Corte. Che accusa: «L'autorità di gestione sapeva che il progetto non poteva raggiungere gli obiettivi specifici prestabiliti e che pertanto era non ammissibile. Essa ha tuttavia deciso d'includerlo nel



programma operativo, in sostituzione di un altro progetto respinto dalla Commissione. L'importo delle spese dichiarate per questo progetto era di 5,7 milioni di euro». Probabile – alla chiusura del programma, nel settembre 2010 – un recupero dell'intero finanziamento europeo.

Il peso delle imprecisioni

Totale pagamenti Commissione Ue per le politiche di coesione	36,60 miliardi
■ di cui: rimborsi per progetti relativi alla programmazione 2000-2006 (Ue 25)	24,80 miliardi
■ di cui: percentuale di errore riscontrata sui rimborsi 11%	2,73 miliardi
■ più Pagamenti anticipati per la programmazione 2007-2013 (Ue 27)	11,80 miliardi

Fonte: Corte dei conti Ue

Diritti dell'uomo

La rettifica può limitare la libertà di stampa

Marina Castellaneta

Un freno alla pubblicazione di rettifiche che possono compromettere l'esercizio della libertà di espressione e la credibilità professionale di chi scrive, soprattutto se si tratta di uno storico. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell'uomo che, in una sentenza depositata il 1° dicembre (Karsai contro Ungheria, ricorso n. 5380/07), spinge ancora più in là la tutela della libertà di espressione e circoscrive i confini entro i quali i limiti alla libertà di stampa possono essere considerati legittimi. Anche per gli aspetti sanzionatori.

Alla Corte si era rivolto uno storico che aveva pubblicato un articolo su settimanale di attualità nel quale aveva criticato la stampa di destra accusata di sostenere l'iniziativa di alcuni politici per la costruzione di una statua per celebrare la figura di Teleki, ex primo ministro ungherese durante la Seconda guerra mondiale. Secondo lo storico, il primo ministro era stato autore di numerose leggi antisemite: di qui le dure critiche contro i sostenitori dell'iniziativa e verso la stampa di destra che aveva sminuito l'importanza e i danni delle leggi razziali adottate in Ungheria.

Un sostenitore dell'iniziativa (indicato solo con le iniziali) aveva citato in giudizio lo storico, condannato a pubbli-

care la rettifica e a pagare le spese processuali. Secondo i tribunali ungheresi, infatti, le dichiarazioni pubblicate nell'articolo lo avevano danneggiato, sebbene non fosse stato citato espressamente.

Di qui il ricorso alla Corte europea, che ha invece dato ragione allo storico e ha condannato l'Ungheria per violazione dell'articolo 10 che garantisce la libertà di espressione, obbligando il governo a versare 4 mila euro per i danni morali.

Prima di tutto, ha chiarito la Corte, l'articolo dello storico che aveva criticato duramente l'attività di revisionismo del ruolo dell'ex primo ministro ungherese e l'apologia dei suoi atti, inseriti, a suo dire, in un «un piano di attacco agli ebrei», non può essere qualificato come dichiarazione di fatto nell'accezione ormai consolidata. È vero - precisa Strasburgo - che spetta ai giudici nazionali classificare una dichiarazione come di fatto o di valore, ma questa classificazione non può violare la protezione della libertà di espressione, che è più ampia per i giudizi di valore rispetto alle dichiarazioni di fatto, sottoposte a maggiori restrizioni perché è richiesto, al giornalista, di provare ciò che scrive. Questo vuol dire che i giudici nazionali devono prestare attenzione alla classificazione di una dichiarazione in un gruppo o nell'altro. In questo caso, per la Corte, ed è

la prima volta che Strasburgo introduce questa categoria, non si tratta di una mera dichiarazione di fatto, ma «di una dichiarazione di fatto carica di un giudizio di valore», con una tutela più ampia della libertà di espressione. Che va rafforzata poiché le dichiarazioni s'inserivano in un dibattito di interesse generale nel quale l'articolo «meritava il più alto livello di protezione concesso alla stampa in ragione delle sue funzioni», tanto più che chi aveva agito per diffamazione si era esposto volontariamente a critiche anche dure pubblicando articoli sui giornali.

Per verificare poi se uno Stato ha rispettato la libertà di espressione è necessario valutare anche la natura e la severità delle sanzioni predisposte a livello nazionale. È vero - osserva la Corte - che i tribunali interni hanno applicato sanzioni civili e non penali, ma l'obbligo di rettificare imposto all'autore dell'articolo ha un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione. Per non parlare del fatto che quest'obbligo può danneggiare la reputazione e la credibilità di chi scrive tanto più, precisa la Corte, che l'articolo era stato pubblicato da uno storico: chiedergli, quindi, una rettifica su una dichiarazione di fatto è ancora più dannoso per la sua professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



* FOCUS FISCALE *

Con la riforma del civile la lite fiscale accelera

SEI MESI A DISPOSIZIONE

Anche la riduzione dei tempi di «appello» introdotta dalla legge 69/09 si applica ai giudizi tributari

di **Michele Di Fiore**

Quanto la recente riforma del codice di procedura civile influenza il processo tributario? Di certo le modifiche della legge 69/09 si applicano ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio scorso, seppure alcune pesano anche per quelli in corso. Sicuramente applicabile al processo tributario è il nuovo termine (lungo) per le impugnazioni, in caso di mancata notifica della sentenza, ridotto da un anno a sei mesi. Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio la decadenza interviene dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Per i giudizi avviati prima varrà ancora il termine di un anno. Ciò vale anche per il termine di passaggio in giudicato della sentenza. Invece, la riduzione da un anno a tre mesi del termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, per la quale è stata disposta la cassazione con rinvio, non si applica in ambito tributario (il termine rimane a un anno).

Tutte le modifiche che riguardano le spese di giudizio e il risarcimento danni per lite temeraria sono applicabili al processo tributario e valgono per i nuovi giudizi. In particolare:

a) la compensazione delle spese potrà essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto se e quando ricorrano «altre gravi ed eccezionali ragioni» che dovranno essere «esplicitamente indicate nella motivazione». In precedenza, erano richiesti solo «giusti motivi»;

b) è stato introdotto un criterio di determinazione ulteriore rispetto a quello generale della soccombenza, di carattere sanzionatorio, a carico della parte

che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa della controparte e sempre che la decisione accolga la domanda della parte proponente e nei limiti della sua offerta conciliativa;

c) è stata introdotta la condanna di ufficio a un'ulteriore somma di denaro (rispetto alle spese di giudizio) in caso di lite temeraria. Con questa modifica si prevede che il giudice, di ufficio e in ogni caso può condannare la parte soccombente a titolo di risarcimento danni al pagamento di una somma di denaro. Non occorrerà l'istanza di parte e la condanna potrà aver luogo in qualsiasi ipotesi di lite temeraria.

Le novità del ricorso in Cassazione sono applicabili al processo tributario e anche ai giudizi già instaurati, purché abbiano a oggetto provvedimenti impugnati pubblicati/depositati dopo il 4 luglio. Lo spartiacque è la data di pubblicazione o deposito del provvedimento da impugnare: se antecedente al 4 luglio varranno le vecchie regole; se successiva si applicheranno le nuove. La prima modifica è l'abrogazione dell'articolo 366-bis del codice procedura civile, che aveva introdotto l'obbligatorietà del quesito di diritto. Ne consegue che, se il provvedimento impugnato è pubblicato dopo il 4 luglio, si potrà omettere la formulazione del quesito, se invece è antecedente, si dovrà formularlo. Ma la novità più rilevante concerne i due nuovi criteri di ammissibilità del ricorso e l'introduzione di una sezione "filtro" che vaglia l'ammissibilità alla luce dei nuovi criteri:

1) il ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e

l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa»;

2) il ricorso è inammissibile quando ricorre una «manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo». Ipotesi che dà luogo a dubbi interpretativi. Sembra una selezione operata in ragione dei contenuti della violazione, per cui sarebbero ammissibili soltanto i ricorsi che contengano censure, non manifestamente infondate, sui «principi regolatori del giusto processo». Ma quali sono le norme processuali la cui violazione evochi detti principi? E poi, l'inammissibilità del ricorso proposto per la violazione di norme processuali che non trasgrediscono questi principi determinerebbe certamente la violazione dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, a norma del quale, invece, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Una possibile interpretazione costituzionalmente orientata è quella secondo cui tutte le violazioni processuali danno luogo alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Pertanto, le censure sollevate nei loro confronti danno luogo sempre a un ricorso ammissibile, purché la stessa non risulti manifestamente infondata. Si è consapevoli che tale interpretazione finisce per svincolare la modifica, ma appare l'unica possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI
**Associazione nazionale
tributaristi italiani (Anti)**



Lavoro. «Processo» disciplinare in azienda
aggiornato da sentenze e contratti collettivi **Pag. 6**

Lo statuto. La giurisprudenza e i contratti collettivi cambiano obblighi e termini

Giudici e accordi rivedono il «processo» disciplinare

In evoluzione l'iter delle sanzioni per le infrazioni dei lavoratori

PAGINA A CURA DI
Silvia Bradaschia
Giuseppe Buscema

Contestazione disciplinare, difese e successiva comminazione sono svolte in ambito aziendale, salvo la facoltà di adire il giudice per l'impugnazione della sanzione disciplinare. Il potere disciplinare, infatti, è nelle facoltà del datore di lavoro, con procedure e limiti dettati dalla norma, dal contratto collettivo e da una copiosa giurisprudenza. I datori di lavoro per contestare addebiti e applicare sanzioni ai propri dipendenti che abbiano commesso infrazioni, sono obbligati a seguire le procedure dettate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Nel tempo, tuttavia, si sono succedute molte sentenze della Corte di cassazione su tutti i principali diritti e obblighi delle parti contenuti nella norma, il che ha contribuito a rendere la disciplina in continua evoluzione. Non solo, si sono anche riempiti di contenuti i principi racchiusi nella norma del 1970 e nel Codice civile che non risultavano delincanti a sufficienza. È in possesso del datore, quindi, sia il potere di regolamentare e controllare la disciplina sul luogo di lavoro, sia l'autorità per dettare regole di comportamento al fine di assicurare un'ordinata convivenza per tutti i lavoratori.

Ne consegue che le azioni e le

condotte del prestatore di lavoro attinenti la sua vita privata (al di fuori dell'ambiente/rapporto di lavoro), possono solo incidere sul vincolo fiduciario, ma in linea di massima non si tratterà di addebiti disciplinari. Lo Statuto dei lavoratori, nella parte riguardante il potere disciplinare, vale per tutte le aziende indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. La procedura da rispettare è contenuta nell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e deve seguire passaggi ben definiti (sintetizzati nello schema qui a destra).

La contestazione preventiva e dettagliata degli addebiti al dipendente, ritenuto colpevole di aver commesso l'infrazione, va portata a sua conoscenza preferibilmente in forma scritta, meglio se raccomandata a/r, o con consegna a mano e contestuale acquisizione della firma per ricevuta. Questo per dare certezza su contenuto e data, anche se la norma non prevede alcuna formalità. In caso di rifiuto di ritiro da parte del lavoratore, invece, è possibile darne lettura in privato e redigere un verbale in presenza di testimoni. La contestazione degli addebiti si presume portata a conoscenza del lavoratore quando perviene al suo indirizzo (articolo 1335, Codice civile), a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Un rifiuto da parte del dipendente di ricevere l'atto non inficia il provvedimento.

Se l'azienda ritiene che i fatti commessi siano molto gravi da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro, può provvedere alla sospensione cautelare (con obbligo della corresponsione della retribuzione).

Prima dell'applicazione della sanzione (escluso il caso di adozione del solo rimprovero verbale) il datore di lavoro deve concedere al lavoratore 5 giorni di tempo per produrre, in forma scritta o verbale, anche con assistenza sindacale, la propria difesa. Non è previsto alcun obbligo per il datore di indire l'incontro, egli dovrà solo attendere l'esplicita richiesta del lavoratore in tal senso.

Il provvedimento più grave del rimprovero verbale non può essere adottato prima che siano trascorsi 5 giorni che decorrono dal giorno del ricevimento della contestazione; il lavoratore che respinge la raccomandata non potrà giustificarsi affermando di

non averla ricevuta, così come non può addurre una simile motivazione il lavoratore che si sia trasferito senza comunicare la variazione di indirizzo.

Le giustificazioni pervenute prima dei 5 giorni senza riserva di presentarne ulteriori, consentono di applicare il provvedimento. Si ritiene opportuno che il datore di lavoro lasci passare ugualmente i 5 giorni per non correre il rischio di vanificare un provvedimento sostanzialmente perfetto, solo per un vizio di forma. Il termine deve considerarsi tassativo e il datore potrebbe rifiutarsi di concedere proroghe. Così le difese predisposte dal lavoratore nei termini, ma giunte al datore oltre i 5 giorni disponibili, equivalgono a un mancato rispetto del termine.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia fornito giustificazioni, oppure queste siano giunte oltre i termini o non siano ritenute apprezzabili, il datore di lavoro pro-

cederà all'adozione del provvedimento disciplinare (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento), graduato alla gravità della violazione commessa, comunicandolo al lavoratore preferibilmente in forma scritta (si veda lo schema accanto). Se, nei termini previsti dal contratto collettivo, non viene adottato alcun provvedimento, la procedura diviene inefficace.

Per l'eventuale impugnazione del provvedimento disciplinare applicato, il lavoratore potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria o chiedere la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato presso la direzione provinciale del lavoro, sospendendo così la sanzione non ancora irrogata. La giurisprudenza si è orientata nell'affermare che non è consentito al giudice o al collegio determinare in diversa qualità il provvedimento disciplinare deciso dal datore. In altre parole la sanzione non potrà venire degradata, ma solo definita illegittima in sede di successiva valutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I principi

Le ultime sentenze della Corte di Cassazione

Sentenza n. 21296/09

Prima dei 5 giorni concessi per la difesa è possibile applicare la sanzione solo se il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto alla difesa, senza riserve.

N. 21221/09

Nei licenziamenti per giusta causa, l'immediatezza del provvedimento di espulsione (rispetto alla mancanza o alla contestazione) è elemento costitutivo del diritto di recesso. La non immediatezza induce a ritenere che il datore non abbia ritenuto grave il fatto. L'immediatezza va adeguata ai tempi dell'accertamento e della struttura organizzativa.

N. 12516/09

L'assenza ingiustificata costituisce violazione dei doveri fondamentali relativi al rapporto di lavoro. Il protrarsi della stessa oltre i tempi stabiliti dal Ccnl conferisce al datore la possibilità di recedere anche in mancanza di pubblicazione del codice disciplinare.


N. 14586/09

Non può essere licenziato il dipendente che si allontana immotivatamente dal posto di lavoro, se questo nel corso del rapporto di lavoro ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile.

N. 22162/09

La reiterazione di un comportamento illecito giustifica il licenziamento disciplinare, anche se tutti gli episodi incriminati si sono verificati in epoca anteriore alla prima contestazione. Va valutata anche la gravità dei comportamenti reiterati nel tempo e la loro sistematicità.

ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE (articolo 7 dello Statuto dei lavoratori)



CARATTERISTICHE DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Forma scritta

- consegna a mano e acquisizione della firma per ricevuta (in caso di rifiuto è possibile darne lettura in privato e redigere un verbale in presenza di testimoni);
- spedizione con raccomandata AR;
- telegramma (dimostrando la firma o l'ordine)

Specificata e precisa

- con riferimenti temporali;
- con descrizione dettagliata e obiettiva dei fatti che si addebitano al lavoratore;
- senza valutazioni particolari o giudizi;
- per porlo in grado di conoscere le mancanze commesse;
- rendendogli possibile un'adeguata difesa

Immediata/tempestiva


- tra la conoscenza della mancanza e la lettera di contestazione deve esserci tempestività;
- per ragioni di opportunità, accertamento, istruttoria e/o organizzazione aziendale, potrebbe trascorrere un certo tempo tra conoscenza e addebito

Immodificabile

- deve fissare definitivamente la mancanza commessa;
- non devono esserci successive valutazioni su fatti ulteriori e/o diversi

Se il datore ritiene che i fatti siano talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto, nelle more della definizione del procedimento, applica la sospensione cautelare (obbligo di retribuzione)

SANZIONI APPLICABILI




MUTAMENTI Sono vietate le sanzioni che comportino mutamenti definitivi della posizione lavorativa (dequalificazioni, mutamenti di mansioni, eccetera)

RECIDIVA L'eventuale recidiva di tutte le mancanze influisce sull'applicazione della sanzione, purché non siano trascorsi due anni dalla loro applicazione

RISARCIMENTO DANNI Disciplina particolare per le responsabilità civili conseguenti un inadempimento contrattuale: in base all'articolo 1218 del Codice civile vale il principio dell'obbligo del risarcimento dei danni contrattuali

IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE



L'affissione. A pena di nullità insanabile

Codice interno valido se leggibile

■ Predisposizione e affissione del codice disciplinare costituiscono i primi atti da mettere in pratica in ogni luogo di lavoro.

Il codice disciplinare consiste nel complesso delle norme che regolano la vita aziendale e deve prendere in considerazione le ipotesi di infrazioni che si possono concretizzare nell'ambiente di lavoro, le sanzioni collegate alle stesse e le procedure di contestazione delle mancanze. Non è necessario che il codice contenga un'analisi e specifica predeterminazione delle infrazioni, essendo sufficiente per la sua validità che siano rese chiare le ipotesi di violazione (anche in forma schematica) e le previsioni sanzionatorie (anche in modo

ampio che si presti all'adattamento ai casi concreti), non essendo possibile prevedere tutte le motivazioni che portano alle sanzioni.

Le regole, sono di solito indicate nei contratti collettivi, ma è consigliabile integrarle quando in un ambiente di lavoro debbano essere rispettate norme tipiche dell'esercizio dell'attività aziendale.

L'AVVERTENZA

Non serve un'analisi e specifica predeterminazione delle infrazioni, ma devono essere chiare ipotesi di violazione e conseguenze

Il solo modo stabilito dalla norma per portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare (atto unilaterale recettizio con funzione normativa diretto alla collettività), consiste nell'affissione dello stesso. La conoscibilità prevale sulla conoscenza del codice: risulta importante che il dipendente possa sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento, mentre è irrilevante il fatto che lo sappia effettivamente. Qualsiasi altra forma, compresa la consegna del contratto collettivo o dell'articolo relativo alle sanzioni, determina la nullità della sanzione comminata. Si tratta di una nullità insanabile in quanto l'affissione deve precedere e perdurare, non con riferimento alla data della contestazione, ma al momento in cui la mancanza viene posta in essere.

Riguardo all'affissione in luogo accessibile a tutti va rilevato che per le articolazioni in più unità produttive, ciascuna deve prevedere la pubblicazione nei propri

locali. L'obbligo di redigere e affiggere il codice non è applicabile a tutti i casi in cui il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al minimo etico, o a norme di rilevanza penale.

Gli unici casi in cui non è necessaria l'affissione del codice per irrogare una sanzione di tipo espulsivo (non conservativa del posto di lavoro), sono quelli in cui il lavoratore è tenuto a un comportamento in base alla legge e quando questo si scontra con quello del normale vivere civile delle regole della società o delle regole del Codice penale (ad esempio: appropriazione di beni dell'azienda, violazione dell'obbligo di fedeltà, obbedienza, diligenza eccetera). In queste ipotesi il potere di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, derivano dall'articolo 2119 del Codice civile e dalla legge n.604/66.

LA RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte dei conti. Obbligo in vigore

Ok dei revisori per le consulenze

Anna Guiducci

L'affidamento di incarichi e consulenze da parte degli enti locali deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e trasmesso alla Corte dei Conti. L'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004 non sarebbero abrogate, neppure implicitamente, dalla legge 266/2005 che disciplina, ai fini del controllo successivo sulla gestione, l'assunzione degli atti di spesa di importo superiore ai 5 mila euro.

Con la pronuncia 428/2009 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana torna sui problemi connessi all'applicazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 266/2005 e chiarisce che l'ambito temporale di riferimento delle linee guida deve intendersi decorrente dal primo gennaio 2009.

Le linee guida fissate nella delibera 4/06 della sezione delle Autonomie, secondo i giudici toscani, non portano a dedurre che non sia più obbligatoria la valutazione preventiva dei revisori sugli incarichi, perché nella legge 266/2005 manca un espresso riferimento alla fattispecie e perché i principi richiamati, come quello dell'abrogazione per incompatibilità, escludono il superamento della normativa precedente. I revisori assumono un ruolo cardine a sostegno della funzione di controllo esterno svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte, ed il parere in questione avvalorata tale funzione di supporto.

Inoltre gli obblighi dettati dall'articolo 17, comma 30-bis della legge 102/2009, come chiarito anche dalla sezione centrale di controllo della Corte dei conti nella delibera 20/2009 (si veda Il Sole 24 Ore del 28 novembre) non è applicabile agli enti locali, che quindi non sono tenuti all'invio preventivo degli incarichi di collaborazione. Continuano però ad

essere sottoposti all'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 266/2005, ai fini del controllo successivo sulla gestione.

L'obbligo riguarda poi le spese di rappresentanza che, sostengono i giudici toscani, devono trovare espressa definizione negli atti regolamentari di amministrazione generale che ne costituiscono, assieme agli stanziamenti di bilancio, i connotati di legittimità. Le esigenze di rappresentatività devono essere fortemente correlate alle finalità istituzionali dell'ente e devono trovare riferimento e copertura nel piano esecutivo di gestione.

In quanto finalizzate ad apportare vantaggi alla comunità

I MONITORAGGI

Gli atti non vanno inviati alla sezione centrale, per cui il parere del collegio è supporto indispensabile per le verifiche a posteriori

amministrata, non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti interni all'ente. Sono pertanto prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno. Le spese per mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza, conclude la corte, devono essere coerenti ai valori di imparzialità e buon andamento imposti dall'articolo 97 della Costituzione, e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, dettati dall'articolo 1, comma 1, della legge 241/90. La violazione di questi principi determina un vizio di legittimità.

di R. P. IZZI - N. P. IZZI



Report della Corte dei conti su Agea e organismi similari. La riforma incompiuta

Pagatore, quanto mi costi

Uffici (e oneri) moltiplicati, ma identiche funzioni

DI LUIGI CHIARELLO

La Corte dei conti boccia il sistema attuale degli organismi pagatori e chiede al governo una riforma che eviti sprechi e migliori la gestione ed efficienza del sistema. I giudici contabili, nella relazione speciale n. 2/2009, denunciano la persistenza di un sistema «ibrido» di organismi «nazionali» (Agea) e regionali (soltanto in sei regioni), che doveva essere, nello spirito del legislatore, solo una ipotesi transitoria e di breve durata. Sulla strada del completo decentramento. Invece, a dieci anni ormai, dall'entrata in vigore della normativa di decentramento, il sistema transitorio è divenuto permanente. Di più. Molto probabilmente si consoliderà, in quanto, spiega la Corte dei conti, «mentre alcune regioni hanno istituito, successivamente al 2007, o ritengono di istituire l'organismo pagatore, un gruppo di cinque regioni ritiene non economicamente conveniente né qualitativamente opportuna (in termini di effettivo miglioramento del servizio reso) la istituzione di propri organismi pagatori regionali».

Ciò significa, che la riforma

(decisa da un dlgs del 1999) non raggiungerà i suoi obiettivi. E cioè:

a) il completo decentramento delle funzioni delle attività di organismo pagatore sul territorio;

b) il trasferimento di tutto il personale e delle risorse non più necessarie ad Agea agli organismi pagatori a livello di regionale. Con la conseguente cessazione da parte di Agea dello svolgimento delle funzioni di organismo pagatore «regionale».

In sostanza, per i giudici contabili sarà confermata la previsione che l'operazione di decentramento comporterà una «moltiplicazione di strutture simili sul territorio» per l'esercizio di identiche funzioni e attività; nonché un aumento del numero del personale e un incremento dei costi, «connesso alle obiettive necessità di assicurare ad ogni organismo pagatore le proprie strutture operative a livello sia dirigenziale sia di personale non dirigente». Tutto personale che, rilevano i giudici contabili «difficilmente può essere trovato nel personale in servizio presso Agea».

—© Riproduzione riservata—



LA CORTE DEI CONTI CONDANNA L'ASL AL PAGAMENTO DELLE SPESE Nomina direttore generale, Scavone assolto

Otto mesi fa era stato condannato in primo grado a risarcire 42mila euro per presunte irregolarità nella nomina del direttore sanitario dell'Ausl 3 di Catania, Annunziata Sciacca, avvenuta nel 2005 e finita nel mirino della magistratura contabile. Ora Antonio Scavone, ex direttore generale della stessa Azienda, è stato assolto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (sentenza 354/A/2009), che ha accolto il ricorso presentato dal suo legale, l'avvocato Andrea Scuderi.

La stessa sentenza ha stabilito che l'Ausl verserà a Scavone 18mila euro per spese di giudizio. Ma il collegio giudicante ha anche dichiarato inammissibili l'atto di appello e

i due atti di intervento presentati dall'avvocato Agatino Cariola nell'interesse della dottoressa Annunziata Sciacca, condannandola a pagare 357 euro per spese di giudizio.

Già in primo grado a Antonio Scavone erano state riconosciute una serie di "attenuanti" che avevano ridotto il risarcimento a un decimo: 42mila euro anziché i 423 mila chiesti dal pm Gianluca Albo.

La somma richiesta dalla Procura contabile corrispondeva agli stipendi percepiti dalla dirigente dalla nomina fino all'avvio del procedimento. Il procedimento di responsabilità amministrativa nei confronti di Antonio Scavone era stato aperto dopo l'invio di un esposto anonimo che segnalava al-

la procura della Corte dei conti gravi irregolarità nella nomina di Annunziata Sciacca a direttore sanitario dell'Ausl 3, in forza della delibera firmata dal direttore generale il 24 giugno del 2005.

I magistrati contabili, in particolare, hanno eccepito che alla professionista mancava un requisito essenziale, quello cioè di avere ricoperto la carica in altre strutture pubbliche o in strutture private con almeno 250 posti letto.

La Sciacca, secondo il pm, sarebbe stata invece direttore sanitario presso una clinica oncologica privata che aveva meno di 100 posti letto.

ANTONIO DI GIOVANNI

